



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

**REPERTORIO 2020-2022 DELLE PRONUNCE DELLA SEZIONE IN
MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DEGLI ENTI EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 (TUSP)**

Deliberazione n. 15/2023/VSGO

Adunanza del 11 gennaio 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

**REPERTORIO 2020-2022 DELLE PRONUNCE DELLA SEZIONE IN
MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DEGLI ENTI EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 (TUSP)**

Deliberazione n. 15/2023/VSGO

Adunanza del 11 gennaio 2023

Magistrato relatore:

Presidente Marco Pieroni

Hanno collaborato alla redazione:

Dott.ssa Annachiara Reale

Dott.ssa Elena Garattoni

DELIBERAZIONE

Deliberazione n. 15/2023/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	primo referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 11 gennaio 2023

Repertorio 2020-2022 delle pronunce della Sezione in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016 (Tusp)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 118 del 5 agosto 2022;

Viste le proprie deliberazioni n. 11/2022/INPR e n. 195/2022/INPR con le quali è stata approvata la programmazione delle attività di controllo, rispettivamente, per l'anno 2022 e l'anno 2023;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 il relatore Presidente Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione che raccoglie, in forma di repertorio, le pronunce della Sezione depositate negli anni 2020, 2021 e 2022 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Tusp.

Al riguardo, l'art. 20, comma 1, del Tusp, definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione". In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione al riscontro dei suddetti presupposti o scelta discrezionale dell'Ente.

I suddetti presupposti, al riscontro dei quali occorre da parte dell'Ente l'emissione di un apposito piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica, con indicazione di modalità e tempi di attuazione, consistono nelle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del Tusp;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del Tusp.

I piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione

tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

Il suddetto provvedimento motivato deve essere adottato periodicamente entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, anno dal quale la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali è entrata, quindi, "a regime", dopo l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la successiva attività di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp).

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti¹.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna, al Presidente regionale dell'ANCI, al Presidente regionale dell'UPI, ai Sindaci e ai Presidenti dei consigli comunali dell'Emilia-Romagna, ai Presidenti delle province, ai Consigli provinciali, al Sindaco metropolitano, al Consiglio metropolitano e alla Conferenza metropolitana di Bologna.

La deliberazione sarà altresì trasmessa al Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e al Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna.

Copia della presente deliberazione sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Ragioneria generale dello Stato, al Presidente della Corte dei conti, ai

¹ Art. 20, comma 4, del Tusp.

Presidenti delle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai Presidenti delle Sezioni autonomie, al Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione e al Presidente del Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti nonché all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all’art. 154 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Così deliberato nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023

Il presidente relatore
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 24 gennaio 2023

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)

RELAZIONE

CORTE DEI CONTI-SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L' EMILIA- ROMAGNA²

Repertorio 2020 - 2022 delle pronunce in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 20 Tusp

Delib. n. 17/2020/VSGO - Comune di Argenta (FE) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017 e 2018 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Disciplina e finalità - Mantenimento delle partecipazioni - **Obbligo di motivazione - Predisposizione di apposita relazione tecnica (art. 20, comma 2, Tusp)**

Le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente (art. 20, comma 1, del Tusp) "un'analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui detengono partecipazioni dirette ed indirette, mediante l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti nonché in relazione all'adeguatezza organizzativa della struttura societaria alla luce dei parametri normativi; il comma 2, dell'art. 20, del Tusp specifica tale obbligo di motivazione con la previsione che i piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica" al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Mantenimento delle partecipazioni - Parere dell'organo di revisione - Opportunità

In ordine alle valutazioni concernenti il mantenimento delle partecipazioni societarie, la motivazione va corroborata dal parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal d. lgs. n. 175 del 2016.

In termini, Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 46/2018/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Mantenimento delle partecipazioni - Analisi dei costi di funzionamento - Necessità

La ricognizione e il piano di razionalizzazione periodico degli organismi partecipati dal Comune, implica l'analisi dei costi di funzionamento quale presupposto indispensabile per pianificare un possibile contenimento di tali costi.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 32/2016/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Analisi dei costi di funzionamento - Inottemperanza - Sanzioni

² Si veda l'allegato alla delibera.

L'adempimento prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. f, del Tusp, riguardante la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, comporta, in caso di inottemperanza, l'applicazione di una specifica sanzione (art.20, comma 7 del Tusp).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società multiutility unipersonale - Mercato regolamentato - Nozione - Fattispecie - Esclusione

Una società multiutility unipersonale che gestisce i servizi pubblici locali (rifiuti, gas ed energia elettrica, servizi cimiteriali, musei, ecc.), quotata in mercati multilaterali di negoziazione, come AIM Italia, non rientra nella nozione di società quotata in mercati regolamentati (art.2, comma p, del Tusp), in quanto la nozione di 'mercato regolamentato, accolta nel Tusp, all'art. 2 lett. p, è da ritenersi coincidente con quella definita dal Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998) [che considera i 'sistemi multilaterali di negoziazione' un'ulteriore tipologia di sede di negoziazione diversa dal 'mercato regolamentato'], ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione, escludendone, pertanto, l'applicazione ai sistemi multilaterali di negoziazione, quali AIM Italia.

Cfr. MEF - Direzione VIII - Struttura di orientamento e controllo delle partecipazioni pubbliche - Orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) - La nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di "società quotate" di cui all'articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Tusp") - 22 giugno 2018.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Consiglio di amministrazione - Composizione - Art. 11, comma 3, Tusp - Fattispecie -Statuto societario non conforme

Con riferimento alla società a controllo pubblico, l'articolo dello statuto societario che dispone in luogo dell'amministratore unico l'istituzione di un consiglio di amministrazione composto da "un minimo di 3 a un massimo di 5 membri", non è conforme alla previsione dell'art.11, comma 3, del Tusp, secondo il quale i membri possono essere 3 o 5.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Razionalizzazione - Ambito applicativo - Società rientranti nell'art. 4, comma 6, Tusp (costituita in attuazione di regolamento comunitario) - Esclusione

La partecipazione in una società cons. a r.l. a maggioranza pubblica per una quota complessiva del 96,26 per cento, della quale l'Ente detiene lo 0,8803 per cento (il rimanente 3,74 per cento del capitale è posseduto da associazioni e imprese private), costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale (GAL) per l'accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia-Romagna di cui al programma Leader, è da ritenersi esclusa dalla razionalizzazione periodica. La Sezione rileva come, per effetto dell'art. 26, comma 6-bis, del Tusp, introdotto dall'art. 1, comma 724, della legge n. 145 del 2018, "le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6". Conseguentemente tale partecipazione, pur presente nei provvedimenti di revisione ordinaria 2017 e 2018, risulta comunque esclusa dalla razionalizzazione periodica.

Delib. n. 28/2020/VSGO - Comune di Fidenza (PR) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017 e 2018 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Disciplina e finalità

Le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbono effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata,

ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" (art. 20, comma 1, del d.lgs.19 agosto 2016, n. 175).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Motivazione - Relazione tecnica concernente anche valutazioni economiche

L'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20, in base al quale, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Inottemperanza dell'incombenze stabilite dall'art. 20, commi da 1 a 4, Tusp - Sanzioni - Possibilità dell'attivazione del giudizio di responsabilità amministrativa

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 Tusp da parte degli enti locali comporta, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del medesimo Tusp, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie -Attivazione di controlli interni -Art. 147-quater Tuel

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 147-quater del Tuel che impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.

Cfr. Corte conti, Sez. Autonomie, delib. n. 22/SEZAUT/2019/INPR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Principio dell'amministratore unico - Deroga - Obbligo di allegazione delle delibere assembleari

È fatto obbligo per le società a controllo pubblico di trasmettere alla Sezione regionale le delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, assicurando coerenza con quanto affermato nel referto sui controlli interni (Sezione 6 - controlli sugli organismi partecipati).

Cfr. Corte conti, Sez. Autonomie, delib. n. 22/SEZAUT/2019/INPR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Opzione per l'organo amministrativo anziché per l'amministratore unico - **Obbligo di motivazione puntuale e non generica**

La delibera motivazionale, alla base della scelta dell'organo amministrativo anziché dell'amministratore unico, prescritta dall'art. 11, comma 3, del Tusp, che fa riferimento, in modo generico, alla "necessità di garantire una adeguata rappresentatività ai tre soci pubblici paritetici" non contiene una convincente motivazione circa la scelta effettuata con riguardo alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa"

e alle “esigenze di contenimento dei costi”, come prescritto dal medesimo art. 11, comma 3, del Tusp.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Analisi dell'assetto complessivo delle società - **Obbligo di motivazione puntuale e non generica**

“L'analisi dell'assetto complessivo delle società”, prevista dall'art. 20, comma 1, del Tusp, implica un esame organico di tutti i costi di funzionamento della società allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione; talché, non può considerarsi esaustiva dell'adempimento normativo la sola fissazione di obiettivi in particolare riguardanti le spese del personale e i compensi degli amministratori compiuto dall'Ente nell'ambito delle direttive adottate ai sensi dell'art. 19, comma 5, Tusp, che, peraltro, riguarda le sole società controllate; peraltro, l'analisi dei costi di funzionamento deve in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come d'altra parte specificamente previsto nelle linee di indirizzo della Sezione delle Autonomie (cfr. delib. n. 22 del 2018, punto 04).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione in società di formazione e aggiornamento professionale - Limitazioni

La partecipazione in una società che svolge attività di formazione e aggiornamento professionale, sembrerebbe di per sé collocarsi ai limiti del perimetro delineato dall'art. 4, commi 1 e 2, del Tusp; invero, essa può trovare giustificazione nella delega conferita agli enti locali da apposita legge regionale, qualora l'attività abbia finalità integrative e complementari nel sistema di formazione regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società in house - Necessaria armonizzazione delle previsioni statutarie con quelle Tusp

La previsione statutaria di una società in house, rientrante nel presupposto dell'art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp che dispone che “La società potrà costituire o assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere di carattere non commerciale e finanziario, purché siano strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale”, appare in parziale contrasto con la disposizione dell'art. 4, comma 5, del Tusp, la quale stabilisce che “Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lett. d, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”.

Delib. n. 58/2020/VSGO - Comune di Parma (PR) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017 e 2018 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Analisi dell'assetto complessivo delle società - **Obbligo di motivazione puntuale e non generica**

“L'analisi dell'assetto complessivo delle società”, prevista dall'art. 20, comma 1, del Tusp, implica un esame organico di tutti i costi di funzionamento allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano

di razionalizzazione, talché, l'analisi dei costi di funzionamento deve, in ogni caso, emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come d'altra parte specificamente previsto nelle Linee guida della Sezione delle Autonomie (punto 04), approvate con deliberazione n. 22 del 2018.

Cfr. Corte conti, Sezione delle Autonomie delib. n.22/2018/INPR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Valutazione del rischio di crisi aziendale - **Obbligo di motivazione**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Tusp, le società a controllo pubblico devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone, poi, l'assemblea nell'ambito della relazione di governo societario predisposto congiuntamente al bilancio d'esercizio; la relazione deve anche specificare gli ulteriori strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Tusp, o le ragioni della mancata adozione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società di diritto singolare - Delimitazione dell'ambito - Fattispecie

In via generale, affinché una società possa essere qualificata di diritto singolare è necessario che essa tragga la propria ragion d'essere in norme specifiche che ne individuino con precisione uno o più elementi concreti e che risultino, pertanto, applicabili soltanto a casi individuati; a tal riguardo, rileva l'orientamento espresso in data 18 novembre 2019 dall'apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in base al quale non si ritiene che possa considerarsi di "diritto singolare" una società che tragga la sua origine storica in una norma regionale che unicamente demandi al Consiglio regionale su proposta della Giunta, l'emanazione di "indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti" (art. 3 l.r. n. 38 del 1975), né in una norma che genericamente preveda, per la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, il ricorso allo strumento delle società per azioni o delle società consortili per azioni (art. 6 della l.r. 1 del 1998): in tali casi, permane la piena applicabilità alla società in esame delle disposizioni contenute nel Tusp.

Cfr. MEF - Direzione VIII - Struttura di orientamento e controllo delle partecipazioni pubbliche - Orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) - Nozione di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("TUSP") - 18 novembre 2019.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Art. 4 Tusp - Criterio della "stretta necessità" del vincolo di scopo per il mantenimento della partecipazione - **Obbligo di motivazione**

Le previsioni di cui all'art. 4 del Tusp esigono una specifica motivazione in ordine all'indispensabilità del mantenimento della partecipazione ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali; infatti, il vincolo di scopo di cui al citato art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse", sicché, possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale (nella specie, la produzione di beni e servizi) è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico, donde, sul punto sussiste un obbligo di motivazione rafforzata.

Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 578, del 23 gennaio 2019.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Strumenti di governo societario – Art. 6, comma 3, Tusp

L'art. 6, comma 3, del Tusp esige la predisposizione di strumenti di governo societario, nella specie, puntualmente indicati nella menzionata relazione, che motiva la scelta di non adottarne ulteriori.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Posizione minoritaria dell'ente – Esigenza dell'adesione ad un accordo di sindacato

In relazione alla posizione minoritaria di soci pubblici, diversi dalle Camere di commercio, l'Ente è chiamato a riconsiderare il mantenimento della partecipazione, in quanto, laddove la posizione minoritaria dei soci pubblici non sia rappresentata nell'accordo di sindacato, vengono a mancare i presupposti per ritenere conseguibile il perseguimento delle finalità istituzionali.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione in società di formazione e aggiornamento professionale – Limitazioni

La partecipazione dell'Ente territoriale in una società che svolge l'attività di formazione e aggiornamento professionale deve rispettare i limiti del perimetro delineato dall'art. 4, commi 1 e 2, del Tusp; sicché, tale partecipazione può trovare giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall'art. 39 della l.r. n. 12 del 2003, quando l'attività abbia finalità integrative e complementari nel sistema di formazione regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Opzione per l'amministratore unico o per il consiglio di amministrazione - Disciplina

Lo statuto societario che prevede l'amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri è difforme dalla previsione dell'art. 11, comma 3, del Tusp, secondo la quale i membri possono essere tre o cinque.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione minima – Necessità della stipula di patti parasociali per il mantenimento

Una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata"; sicché, tenuto conto della natura prevalentemente pubblica delle partecipazioni, l'Ente deve assumere le possibili iniziative per la valorizzazione delle stesse ovvero a rivalutare le ragioni del mantenimento.

Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 1564.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Nomina del vicepresidente del Consiglio di amministrazione - Limitazioni

Lo Statuto societario di una società a controllo pubblico che preveda la possibilità della nomina di un vicepresidente del consiglio di amministrazione deve precisare "che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento", come prescritto dall'art. 11, comma 9, lett. b) del Tusp.

Delib. n. 84/2020/VSGO – Provincia di Parma (PR) – Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017 e 2018 – Pres. M. Pieroni – Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Criterio della “stretta necessità” del vincolo di scopo per il mantenimento della partecipazione - **Obbligo di motivazione**

Il mantenimento di partecipazioni in società le cui attività non sono riferibili a funzioni di diretta competenza dell'ente è in contrasto con la previsione recata dall'art. 4, comma 1, del Tusp, secondo la quale “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”; sicché, lo svolgimento di ‘un servizio di interesse generale’, nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del Tusp, non può prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Tusp).

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 180/2017/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Criterio della “stretta necessità” del vincolo di scopo per il mantenimento della partecipazione - **Obbligo di motivazione**

L'art.4, comma 1, del d.lgs.175/2016 è la norma che, sulla base del criterio della 'stretta necessità' rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, perimetra l'abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall'art. 1, comma 2 ('[...] efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, [...] tutela e promozione della concorrenza e del mercato, [...] razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica'); ne consegue che l'art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse, ponendo la norma citata un vincolo di scopo, per modo che possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Mantenimento della partecipazione - **Obbligo di motivazione – Anche in termini di convenienza economica**

I piani di revisione delle partecipazioni societarie trasmessi dall'ente devono consentire la verifica della correttezza e della completezza dell'analisi svolta dall'ente, propedeutica alle decisioni di cui all'art. 20 del Tusp; in quanto, se è pur vero che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni socie, queste ultime sono tenute a motivare esaurientemente le scelte effettuate, tra le quali quella in merito al mantenimento senza interventi della partecipazione, in termini di convenienza economica del ricorso allo strumento societario, anche con riferimento all'attuale situazione economica e patrimoniale della società.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Mantenimento della partecipazione - **Sospensione dell'obbligo della partecipazione – Limiti - **Motivazione****

In ordine alla prosecuzione della procedura di alienazione deliberata dall'ente nel piano di ricognizione straordinaria (trasmessa alla Sezione entro il 30 settembre 2017), l'Ente deve dare conto del rispetto dell'art. 24, comma 5-bis, Tusp, che dispone la sospensione dell'obbligo di alienazione della

partecipazione fino al 31 dicembre 2021 (e quindi a partire dal 2022), solo nel caso le società partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione straordinaria (2014-2016); difatti, l'art. 24, comma 1, Tusp prevede che le partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 devono essere alienate, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Componenti del consiglio di amministrazione - Disciplina

Con riferimento al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, la Sezione rileva per diverse società partecipate la genericità della motivazione adottata nella delibera che nomina i tre membri anziché l'amministratore unico ex art.11, commi 2 e 3, del Tusp.

Delib. n. 106/2020/VSGO - Comune di Forlì (FC) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017 e 2018 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Mantenimento di partecipazioni in società sottoposte a procedura fallimentare - Onere di monitoraggio e di accantonamento nel fondo rischi per l'eventuale soccombenza

La presenza di partecipazioni in società sottoposte alla procedura fallimentare può rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'ente socio e potrebbe costituire un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, donde l'onere per l'Ente a) di un rigoroso monitoraggio dell'evoluzione della procedura in corso e b) di valutare il rischio di un'eventuale soccombenza.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 6/2019/PRSE.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società consortile con capitale totalmente pubblico ma senza formalizzazione del controllo pubblico congiunto - Contraddittorietà - Esigenza della formalizzazione

Nel caso di società consortile per il trasporto pubblico (AMR srl cons.) con capitale totalmente pubblico, la dichiarazione del socio ente pubblico della insussistenza di controllo pubblico congiunto appare contraddittoria, donde l'esigenza del controllo pubblico congiunto.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Istituzione statutaria dell'organo di coordinamento dei soci - Sua assimilabilità alla formalizzazione del controllo pubblico congiunto

L'istituzione dell'ulteriore organo societario, denominato organo di "coordinamento dei soci" (art.10 dello statuto societario di AMR), la cui funzione, in base alle competenze attribuite ad esso dallo statuto ("poteri di indirizzo generale della società"), può essere assimilata, nella sostanza, a quella del controllo pubblico congiunto fra soci, confermando l'esistenza della formalizzazione del controllo pubblico congiunto.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ex art. 4, comma 2, lett. d), Tusp - Divieto ex art, 4, comma 5, Tusp

Il caso di partecipazione di controllo in società nell'ipotesi prevista dall'art.4 comma 2, lett. d del Tusp ("autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;") comporta il divieto, ai sensi dell'art.4, comma 5, del Tusp ("Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti."), di costituire nuove società o di acquisire nuove partecipazioni in società (il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali); talché, nella specie, lo statuto societario di tale società ex art. 4, comma 2, lett. d), è in contrasto con la norma dell'art.4, comma 5 nella parte in cui prevede la possibilità di acquisizione di partecipazioni in società.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Mera dichiarazione di fissazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento – Non esaustivo adempimento dell'onere dell'esame organico dei costi di funzionamento

La dichiarazione, nei piani di razionalizzazione ordinaria, di aver fissato con propri provvedimenti obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ai sensi dell'art. 19, comma 5, Tusp non può considerarsi esaustiva dell'obbligo di effettuare un esame organico di tutti i costi di funzionamento della società (art. 20, comma 2, lett. f) allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Esame organico dei costi di funzionamento - Necessità

L'analisi dei costi di funzionamento deve emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, dove la mera rappresentazione dei dati contabili dei costi della produzione distinti per costi dei servizi e per costi del personale del conto economico, riferiti al triennio 2016-2018, non può essere considerata sufficiente per escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come d'altra parte specificamente previsto nelle linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 22 del 2018 della Sezione delle autonomie (punto 04).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione minoritaria – Esigenza di ricorrere a strumenti negoziali per assicurare un controllo pubblico sulle decisioni

Nel caso di società a maggioranza di capitale pubblico (Sapir spa 52,571 per cento) nella quale l'Ente abbia una partecipazione minima senza la sussistenza di controllo pubblico congiunto, comporta per l'Ente medesimo l'onere di riconsiderare attentamente il mantenimento della propria partecipazione marginale e priva di controllo pubblico, in quanto essa che non garantisce adeguatamente il raggiungimento delle finalità istituzionali come prescritto dall'art. 4, comma 1, del Tusp; infatti, la particolare modestia della partecipazione al capitale si riflette in una debolezza in sede assembleare che è rimediabile soltanto apposti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – per dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque esercitare la loro azione collettiva e, in definitiva,

assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione totalitaria pubblica non a controllo pubblico congiunto - Assoggettabilità alla disciplina del Tusp

Con riguardo ad una società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (Start Romagna spa) a totale capitale pubblico e non ritenuta a controllo pubblico congiunto, la partecipazione totalitaria pubblica è ontologicamente idonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, di realizzare cioè il pieno conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa (e cioè la soddisfazione di bisogni della collettività di riferimento che costituisce, in definitiva, la ragione per la quale l'amministrazione pubblica decide di intervenire a modo di imprenditore); sicché, la totale partecipazione al capitale societario si riflette sul pieno controllo pubblico sia assembleare che amministrativo della società, donde la piena assoggettabilità di tale tipologia di società ad assetto societario interamente pubblico alla vigente disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 2016.

Cfr. Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, delib. n.11/SSRRCO/QMIG/2019, Sezione delle Autonomie, delib. n.29/SEZAUT/2019/FRG, Sezione delle Autonomie, delib. n. 11/SEZAUT/2019/INPR, 22/SEZAUT/2019/INPR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione in società a maggioranza pubblica-- Esigenza di formalizzazione controllo pubblico

Il caso di società a maggioranza di capitale pubblico che abbia per oggetto sociale la gestione di servizi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (Fiera di Forlì spa), il mancato esercizio del controllo pubblico, per un verso, non sembra poter consentire adeguatamente il perseguimento delle finalità istituzionali e, per altro verso, determina l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal Tusp per le società a controllo pubblico, pur in presenza di quote complessivamente superiori al 50 per cento; di qui l'esigenza di un ulteriore approfondimento circa la sussistenza di un controllo pubblico congiunto da formalizzare al fine di valorizzare la partecipazione pubblica di maggioranza; diversamente opinando, si rileva la necessità di riconsiderare il mantenimento della partecipazione alla luce del disposto art.4, comma 1, del Tusp.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Spending review - Costi per i compensi dell'organo amministrativo

Ai fini del rispetto dei limiti imposti dall'art. 4, commi 4 e 5 del d.l. n.95/2012, convertito, con mod., dalla legge n.135/2015 (c.d. "spending review 2") e richiamato dall'art.11, comma 7, del d.l. n. 175/2016, il costo annuo sostenuto dalla società per i compensi (sia in denaro che in natura, con i relativi oneri assistenziali-previdenziali) del proprio Organo amministrativo non deve superare l'importo annuo corrispondente all'80 per cento del costo sostenuto dalla società per i compensi del proprio Organo amministrativo nell'anno 2013.

Delib. n. 9/2021/VSGO - Comune di Faenza (RA) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017 e 2018 e 2019 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Parere dell'Organo di revisione - Opportunità

In occasione della definizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, l'Ente è tenuto ad acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di

razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal d.lgs. n. 175 del 2016.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contro Emilia-Romagna, delib. n. 3/2018/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Consorzi - Disciplina - Orientamento del MEF - Applicabilità

Riguardo alle partecipazioni indirette, occorre prendere come riferimento l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro, "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e art. 17 d.l. n. 90/2014)" del 20 novembre 2019, in base al quale viene precisato che "la nozione di organismo tramite non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del Tusp ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del Tuel e le aziende speciali di cui all'art. 114 del Tuel, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute". (È il caso del consorzio Azienda multiservizi intercomunali (CON.AMI) e l'Azienda servizi alla persona della Romagna Faentina che hanno presentato autonomamente il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione pubblica totalitaria - Esigenza di formalizzazione del controllo pubblico

Con riferimento ad una società di trasporto (A.M.R. s.r.l.), in considerazione della partecipazione pubblica totalitaria e della natura omogenea degli enti soci, è da ritenere che la società sia da considerarsi a controllo pubblico, donde l'onere per l'Ente di assumere le iniziative per la necessaria formalizzazione della situazione di controllo in essere, in quanto risulta sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle 'società a controllo pubblico, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contro Emilia-Romagna, delib. n. 106/2020/VSGO; Corte conti, SS.RR. contr., delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/2019.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Istituzione statutaria di un organo di coordinamento dei soci - Sua assimilabilità alla formalizzazione del controllo pubblico congiunto

La formalizzazione del controllo pubblico congiunto è integrata anche nell'ipotesi di previsione statutaria di un organo di "coordinamento dei soci" (art. 10) che svolga funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società", funzioni in tutto riconducibili ad una forma di controllo pubblico congiunto.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società consortile - Incoerenza con l'art. 4, commi 1 e 2, Tusp e con la l.r. n. 12/2003

Con riferimento ad una società consortile a r.l. (nella specie Angelo Pescarini scuola arti e mestieri soc. cons. a r.l.) che svolge l'attività di formazione per la qualificazione giovani ed adulti nell'ambito del lavoro in generale pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra

elencate, il mantenimento della partecipazione appare prima facie difficilmente compatibile con la previsione contenuta nell'art. 4 commi 1 e 2, del Tusp ma può essere giustificato alla luce delle ulteriori precisazioni fornite dall'Ente in quanto opera in attuazione delle competenze affidate ai comuni dalla l.r. n. 12/2003 e nell'ambito delle attività di inclusione di soggetti più deboli e svantaggiati previste dalla l.r. n. 14/2015.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione totalitaria pubblica - Sussistenza del controllo pubblico anche se non formalizzato

Se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico.

Cfr. Corte conti, Sez. aut., delib. 29/SEZAUT/2019/FRG.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Gestione centralizzata della liquidità nel gruppo della holding tramite il sistema del cash pooling - Coerenza con l'obiettivo di razionalizzazione

Gestione centralizzata della liquidità nel gruppo della holding tramite il sistema del cash pooling non è incoerente con la disciplina di razionalizzazione, poiché tale sistema consente di evitare il ricorso a finanziamenti a breve termine (più onerosi), di ottenere economie consistenti nonché di realizzare una progressiva riduzione dell'indebitamento.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazioni in più società svolgenti attività sovrapponibili Art. 20, comma 2, lett. c), Tusp - Mantenimento delle partecipazioni - Obbligo di motivazione rafforzata

Nel caso di due società operanti nell'ambito del servizio idrico che sembrerebbero svolgere attività sovrapponibili (nella specie Società acquedotto valle del Lamone srl e Romagna acque - società delle fonti spa), sussiste l'obbligo per l'Ente di dare dimostrazione del mancato ricorrere della condizione di necessario intervento di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. c, Tusp ("c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali").

Delib. n. 12/2021/VSGO - Comune di Carpi (MO) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Mantenimento della partecipazione di società per la gestione di servizi di "interesse generale" - **Obbligo di puntuale motivazione**

Con riferimento alla partecipazione in una società a controllo pubblico (nella specie AIMAG Spa) la motivazione addotta per il mantenimento della quota nel senso della sua operatività in settori riguardanti la gestione di servizi di interesse generale (art. 2, co.1, lett. h, Tusp), non esime l'Ente dall'obbligo di motivare circa la rispondenza di detta decisione ad un bisogno della comunità locale di riferimento che non possa essere soddisfatto se non a seguito di un intervento diretto del Comune, atteso che un Comune, salvo eccezioni, non può intervenire in settori nei quali il mercato possa efficientemente operare.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 148/2018/VSGO; Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per la Lombardia, delib. n. 201/2017/PAR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Adozione dello statuto societario - Mancato di aggiornamento alle disposizioni del Tusp - Fattispecie

Lo statuto di una società partecipata deve essere aggiornato per renderlo conforme ai puntuali precetti stabili nel Tusp [*nello statuto societario in questione: - non è prevista la possibilità della nomina di un vice-presidente del consiglio di amministrazione senza, tuttavia, precisare "che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", come prescritto dall'art. 11, comma 9, lett. b) del Tusp; - non è prescritta "l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore ovvero l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea", come stabilito dall'art. 11, comma 9, lett. a) del Tusp; - non è disposto "il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali" (art. 11, comma 9, lett. c), del Tusp].*

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Mancata formalizzazione del controllo pubblico - Onere per l'Ente

Nel caso di partecipazione in società a maggioranza pubblica (nella specie Seta S.p.a.) della quale l'ente dichiara l'insussistenza del controllo pubblico per la mancanza di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche pressoché totalitarie, l'Ente è chiamato ad assumere le necessarie iniziative presso gli altri soci pubblici al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali e delle società partecipanti.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 106/2020/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Necessità dell'istituzione e della nomina dell'organo di controllo

L'art.3, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 impone l'obbligo per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico di prevedere nel proprio statuto societario l'istituzione e la nomina dell'organo di controllo.

Delib. n. 26/2021/VSGO - Camera di Commercio di Bologna - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018) al 31 dicembre 2018 (anno 2019) al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni - Rel. K. Nikifarava

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Dismissione di partecipazione societaria non realizzata in termini - Applicazione della norma sul recesso ex art. 24, comma 5, Tusp.

Nel caso di impossibilità della cessione della quota di partecipazione societaria da dismettere a terzi (ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Tusp, in modo da completare l'alienazione nel termine del 31 dicembre 2021 ex art. 24, comma 5-bis, del Tusp) a condizioni economicamente convenienti, alla scadenza del termine di sospensione previsto dall'art. 24, comma 5-bis, del Tusp troverà l'applicazione la norma sul recesso di cui al precedente comma 5 del medesimo articolo [5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non

può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.].

Delib. n. 27/2021/VSGO – Comune di Imola (BO) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Cessione di partecipazione diretta acquisita da un organismo non societario controllato dall'ente medesimo – Non configura operazione di dismissione societaria

Il caso di cessione, da parte dell'ente, di quota di partecipazione diretta acquisita da un organismo non societario controllato dall'ente medesimo non costituisce dismissione della partecipazione societaria.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazioni indirette tramite consorzio – Assoggettabilità a piano di razionalizzazione ordinario

L'analisi delle partecipazioni dell'ente detenute indirettamente tramite Consorzio va svolta con riferimento ai piani di ricognizione ordinaria ex art. 20 del Tusp, adottati dal Consorzio medesimo (nella specie Consorzio Con.ami).

Cfr. MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze e Corte dei conti- “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art.20, d.l.gs. n.175/2016 e art.17 d.l. n.90/2014)” pagg.5 e 6.

Delib. n. 30/2021/VSGO – Comune di Sogliano al Rubicone (FC) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compensi degli amministratori

Con riguardo ai compensi degli amministratori di una società (nella specie Romagna Acque società delle fonti S.p.a.), risulta rispettata la disposizione prevista all'art.11, comma 7, del Tusp, la quale prevede che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art.4, comma 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e successive modificazioni [“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”], e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.166.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Dismissione di partecipazione in società a totale capitale pubblico – Opposizione della società partecipata – Disciplina applicabile

Non trova ancoraggio normativo l'opposizione della società partecipata alla liquidazione della quota del socio, affermando di non poter dare seguito alle richieste dei soci recedenti in forza delle modifiche apportate al Tusp con la legge 145/2018, art. 1, comma 723 nel caso di determinazione dell'Ente a dismettere la propria partecipazione in società a totale capitale pubblico operante nel settore del trasporto pubblico (nella specie Start Romagna spa), in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e dopo che l'ente, dopo diversi tentativi di alienazione della partecipazione

che hanno avuto esito negativo, ha attivato la procedura di liquidazione in denaro del valore della propria quota, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013; infatti, la legge di bilancio 2019 ha, in realtà, previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 del Tusp (cui è stato aggiunto il comma 5-bis) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, autorizzando l'amministrazione a prolungare la detenzione delle partecipazioni detenute, non allo scopo non di ostacolare le dismissioni già approvate dagli enti (nel caso di specie con il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ex art. 1, comma 612, legge n. 190/2014), ma di riconoscere alle amministrazioni la possibilità di derogare all'obbligo di dismissione delle partecipazioni, almeno fino al 31 dicembre 2021, nel caso di società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Controllo pubblico - formalizzazione - Desumibilità dall'istituzione di un organismo di coordinamento dei soci

La previsione nello Statuto di una società (nella specie A.M.R. s.c.r.l.) di un "Organo di coordinamento dei soci" (art. 10 rubricato "organi sociali") le cui funzioni, delineate dal successivo articolo (art. 15) "di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società", dimostra l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 106/2020/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - "Fatturato utile" - Composizione e calcolo

Il dato relativo al fatturato utile ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. d), dell'art. 20, comma 2 del Tusp, una società (nella specie A.M.R. srl) dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e che qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione. (cfr. "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" § 5.1 rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro).

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 9/2021/VSGO, al punto 4.1.2; Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro- "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" § 5.1.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compensi dell'organo amministrativo - Disciplina applicabile

Per le società a controllo pubblico vige una specifica disciplina relativa ai compensi da corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo, dettata dall'art. 11, commi 6 e 7, del Tusp; sicché, fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 6, a seguito del quale le società saranno suddivise in cinque fasce, sono in vigore, ai sensi del comma 7, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

Delib. n. 36/2021/VSGO – CCIAA di Parma - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Organo amministrativo - Composizione

Con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo, la delibera prescritta dall'art.11, commi 2 e 3, del Tusp ["2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."] deve recare indicazioni in ordine alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Interventi di contenimento dei costi di funzionamento – Presupposto della correttezza del piano di razionalizzazione

L'analisi dei costi di funzionamento (art.20, comma 2, lett. f, del Tusp) è prodromica al relativo necessario contenimento dei costi e deve essere oggetto di puntuale rappresentazione da parte dell'Ente quale presupposto di un corretto adempimento delle operazioni di razionalizzazione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società partecipata assoggettata a distinti patti parasociali – Mancanza del controllo pubblico

Nel caso di società (nella specie Fiere di Parma S.p.a.) la cui partecipazione sia ritenuta dall'ente in esame strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nella quale sussistono due patti parasociali distinti (il primo tra Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Parma e l'altro tra la Camera di commercio e alcuni soci privati, esponenti del tessuto economico locale), pur in considerazione di valutazioni di merito rappresentante dall'Ente riguardanti la convenienza economica di tale scelta [a) l'esistenza di due patti parasociali distinti "mette in evidenza il fatto che pur essendo presenti nella compagine sociale diversi soci pubblici, questi rappresentano realtà differenti e sono portatori di interessi pubblici non perfettamente coincidenti o sovrapponibili (Regione – Enti locali – Camere di commercio), ciò che può determinare il formarsi di maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi pubblici rappresentati dagli Enti soci"; b) pianificazione di ulteriori interventi di crescita finalizzati a migliorare la produttività e attrattività della quartiere fieristico ampliandone le sue attività internazionali, in un'ottica di una maggiore presenza di soggetti privati nella compagine sociale potrebbe per facilitare l'apporto di nuove risorse e competenze indispensabili a garantire lo sviluppo della società e le necessarie condizioni di flessibilità e dinamicità operativa tese a favorire una governance più efficace e adatta al contesto competitivo internazionale in cui opera la società], non pare coerente con l'assetto societario, nel quale alla maggioranza pubblica del capitale non corrisponde il controllo della società.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 84/2020/VSGO.

Delib. n. 38/2021/VSGO - Comune di Bologna (BO) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Mantenimento di partecipazioni in società estere da parte di ente territoriale – Carenza motivazionale circa la “stretta necessità”

Il mantenimento della partecipazione societaria esige, da parte dell’Ente, una motivazione di “stretta necessità”, tanto più nel caso di partecipazioni in società estere, da parte di un ente territoriale.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Organismo amministrativo – Opzione per la composizione collegiale – Obbligo di motivazione rafforzata

Ai sensi dell’art.11, comma 3, Tusp, la società a controllo pubblico, ove opti per un organo di controllo collegiale, deve adottare una delibera motivata “con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”. [Nel caso esaminato (nella specie Bologna servizi cimiteriali srl), la delibera di nomina (la medesima che approva il bilancio 2019, reperita tramite il servizio Telemaco infocamere) non contiene alcuna motivazione limitandosi all’individuazione degli amministratori con la conferma dei compensi in essere].

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazioni indirette – Assoggettabilità alla disciplina Tusp di razionalizzazione

In caso di partecipazione pubblica maggioritaria, anche le società a partecipazione indiretta sono da considerarsi a controllo pubblico (congiunto) e dunque assoggettabili al piano di razionalizzazione.

Cfr. Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte, delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/2019.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazioni indirette in società sottoposte a procedura di dismissione – Assoggettabilità medio tempore alla disciplina Tusp

Nelle more del perfezionamento della procedura di dismissione, la società (nella specie Interporto di Bologna spa), seppure a partecipazione indiretta, rimane soggetta a tutte le disposizioni che il Tusp riserva alle società a controllo pubblico e pertanto sono assoggettabili al piano di razionalizzazione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Composizione collegiale anziché monocratica dell’organo amministrativo – Incidenza sui costi di gestione – Assoggettabilità della delibera a valutazione di razionalizzazione

La delibera di nomina di un organo amministrativo collegiale, per i profili concernenti l’aumento dei costi di gestione, deve essere inviata alla Corte dei conti ai fini delle valutazioni della motivazione intesa a valutare la congruità della razionalizzazione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione in società per conseguire “interessi generali” (art. 2, co 1, lett. h, Tusp) - Condizioni - Fattispecie

La gestione dei servizi funerari tramite una partecipata pubblica può trovare giustificazione nella misura in cui venga finalizzata alla regolazione del mercato (che vede la presenza di numerosi operatori privati) calmierando le tariffe e in generale riducendo la possibilità di attuare pratiche commerciali scorrette; sicché, ove tale obiettivo si realizzi, l’attività svolta può essere ricondotta allo svolgimento di un servizio di interesse generale come definito dall’articolo 2, lett. h), del Tusp [“h) «servizi di interesse generale»:

le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.”] e richiamato dall’art. 4, comma 2, lett.a e c.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione indiretta - Onere incombente all’Ente partecipante e non alla società partecipata

In caso di partecipazione indiretta (nella specie tramite Fondazione cineteca di Bologna) in società per la riqualificazione e gestione di una sala cinematografica, l’Ente partecipante, in modo improprio, rimette l’onere di razionalizzazione alla società partecipata; infatti, i soggetti tenuti all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 20 del Tusp sono le pubbliche amministrazioni [“Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”] come definite dall’art. 1, comma 1, lett. a, del medesimo testo unico, talché, la società partecipata (nella specie la Fondazione Cineteca) non rientra nel perimetro soggettivo del Tusp e pertanto non è tenuta, essa stessa, ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, adempimento che la norma pone a carico dell’Ente partecipante (nella specie, il Comune di Bologna).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Amministratore unico - Rimborso dei spese - Disciplina applicabile

La disposizione contenuta nello statuto di una società partecipata (nella specie Modernissimo srl), che preveda che la società sia amministrata da un amministratore unico al quale viene riconosciuto il rimborso spese ed un compenso annuale fisso o variabile (da determinarsi in rapporto agli utili registrati dalla società), va, comunque, resa coerente con la disciplina e i limiti stabiliti dall’art. 11, commi 6 e 7, del Tusp.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione indiretta - Fattispecie non riconducibile nell’art. 4 Tusp ma coerente con finalità culturali definite in Costituzione (art. 117, terzo comma, Cost.)

Nel caso di partecipazione indiretta (nella specie tramite Fondazione cineteca di Bologna) in società che svolge attività di restauro, digitalizzazione e conservazione di materiale audiovisivo e cinematografico non dirsi improprio il mantenimento della partecipazione poiché non strettamente rientrante nell’art. 4, comma 2, Tusp, in quanto la peculiare connotazione della società la qualifica come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna, e dunque coerente con i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché di rilevante interesse generale che contribuisce alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favorisce la crescita industriale, promuove il turismo e crea occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore; sicché, l'iniziativa locale di promozione dell'attività cinematografica, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio ad essa relativo, non può che considerarsi esempio del principio costituzionale di sussidiarietà, che sorregge il sistema pubblico nazionale e ne incrementa la qualità, tanto più che l'art. 27 della l. n. 220/2016 recante

'Disciplina del cinema e dell'audiovisivo', stabilisce il sostegno del MIBACT alle attività della Fondazione Cineteca, di cui si riconosce il valore collettivo di diffusione della cultura.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Organo amministrativo - Delega delle attribuzioni - Contrasto con l'art. 11, comma 9, Tusp

Le disposizioni statutarie che disciplinano la configurazione dell'organo amministrativo di una società (nella specie, L'immagine ritrovata srl) consentendo al consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori si pone in contrasto con il divieto posto dall'art. 11, comma 9, lett. a, del Tusp che limita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Organo amministrativo - Previsione di compenso di fine mandato - Contrasto con l'art. 11, comma 9, Tusp

Relativamente al compenso dell'organo amministrativo la prevista possibilità di corrispondere somme a titolo di trattamento di fine mandato viola il divieto posto dal comma 9, lett. c, di cui all'art. 11 Tusp.

Delib. n. 48/2021/VSGO - Santarcangelo di Romagna (RN) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società rientrante fra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), del Tusp - Costituzione di nuove società o acquisizione di nuove partecipazioni - Limiti

Rientrando l'attività della società (nella specie Anthea srl) fra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), del Tusp ("autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni"), è fatto divieto alla società medesima di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Organo di amministrazione - Opzione per la composizione collegiale (art. 11, comma 3, Tusp) - **Obbligo di motivazione**

Laddove lo Statuto societario preveda che la società sia amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, sussiste l'obbligo della motivazione rafforzata nel caso di opzione per la soluzione della composizione collegiale, che dia conto delle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Totale partecipazione pubblica - Mancata formalizzazione del controllo - Sussistenza del controllo pubblico

Anche in caso di mancata qualificazione di società a controllo pubblico nel caso di società a totale partecipazione pubblica con enti soci di natura omogenea tra loro (con conseguente mancata indicazione delle partecipazioni indirette), deve ritenersi che "se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100 è pacifica la sussistenza del controllo pubblico".

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 9/2021/VSGO; Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 29/SEZAUT/2019/FRG.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Qualificazione della società a controllo pubblico - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 11, comma 9, Tusp

Nel caso in cui la società (nella specie Start Romagna spa) sia a controllo pubblico, si applica la previsione normativa di cui all'art. 11, comma 9, del Tusp che dispone l'obbligo per tali società di inserire nei propri statuti sociali alcune previsioni tra le quali, alla lett. c), "il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Organo di revisione - Disciplina

Lo statuto societario di una società per azioni a controllo pubblico non può prevedere che la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio sindacale in quanto non conforme alla disposizione l'art. 3 comma 2 del Tusp (nella specie Start Romagna spa).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione pubblica complessiva minoritaria – Eventuale rischio della cd. paralisi assembleare

Nel caso in cui, a fronte di un rilevante concorso di partecipazione pubblica al capitale societario, l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione rimanga subordinato al rischio di una cd. "paralisi assembleare", che potrebbe precludere, anche a fronte di una consistente partecipazione azionaria nella società, un sicuro conseguimento dell'interesse pubblico perseguito con la partecipazione in tale organismo societario, l'ente è chiamato a ponderare gli effetti della ipotizzata "paralisi assembleare" con riflessi sul conseguimento degli obiettivi dell'interesse pubblico, dato che la pur consistente partecipazione di capitale pubblico non assicura di per sé il controllo pubblico e dunque la forza di imporsi (Al riguardo e in riferimento all'organo societario dell'Assemblea dei soci, il codice civile prevede, per la determinazione del quorum costitutivo e per quello deliberativo, una diversa disciplina se trattasi di società per azioni c.d. "chiuse" ovvero per quelle quotate in mercati regolamentati).

Cfr. Cass. civ. Sez.I, sent. n.23950 del 2 ottobre 2018.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società di diritto singolare – Applicabilità della normativa Tusp non incompatibile – Ipotesi della mancanza di dipendenti

Pur ammettendo che una società possa ascrivere al modello di "società pubblica di diritto singolare" (art. 1, comma 4, lett. a, Tusp e d.l. n. 138/2012) ciò non implica l'esonero della società dagli obblighi di razionalizzazione ove questi non risultino incompatibili con la disciplina di diritto singolare; medesima ratio va estesa ai restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico, segnatamente con riferimento alla mancanza di dipendenti, fattispecie per la quale la regola di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Controllo pubblico congiunto "cascata"

La Sezione ritiene, che La società a partecipazione indiretta si può qualificarsi a controllo pubblico congiunto "a cascata", da parte dei soci della controllante, i quali abbiano sottoscritto un patto parasociale per disciplinare il controllo analogo pubblico sulla suddetta controllante, donde la conseguente applicazione della disciplina del Tusp dettata per tale tipologia di società.

Delib. n. 49/2021/VSGO - CCIAA della Romagna - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Piano di razionalizzazione - Contenimento dei costi di funzionamento - **Onere di puntuale motivazione**

Il piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute esige la motivazione puntuale circa la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” prescritto dall’art. 20, comma 2, lett. f, del Tusp.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazioni in società in stato di fallimento

La presenza di partecipazioni (dirette o per il tramite della propria holding) in società sottoposta a procedura fallimentare può rappresentare un rischio per la stabilità dell’equilibrio di bilancio dell’ente socio e potrebbe costituire un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, donde l’onere per l’Ente di monitoraggio dell’evoluzione della procedura in corso valutando il rischio di eventuale soccombenza.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l’Emilia-Romagna, delib. n. 6/2019/PRSE.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione al Gruppo di azione locale (GAL) - Piano di razionalizzazione - Esclusione

Ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis, del Tusp (comma introdotto dall’art. 1, comma 724, legge 30 dicembre 2018, n.145 e vigente dal 1° gennaio 2019), le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall’art. 20 del Tusp (“Le disposizioni dell’art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 4, comma 6”).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazioni societarie di ridotta entità o “pulviscolari” - Azioni da intraprendere

La detenzione di partecipazioni societarie di ridotta entità od anche “pulviscolari”, in principio inidonee a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società allo scopo di realizzare le finalità istituzionali che motivano la partecipazione stessa (art. 1, comma 4, del Tusp), impegna l’Ente a ricorrere a forme di coordinamento-controllo formalizzato tra soci pubblici a partecipazione minimale, per modo che le amministrazioni pubbliche possano rinforzare la loro azione collettiva ed in definitiva “incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico d’impresa”.

Cfr. Consiglio di Stato sez. V 23/01/2019 n. 578-12.2.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Piano di razionalizzazione - Analisi del contenimento dei costi - **Specifiche motivazione**

La dichiarazione dell’Ente di mantenere una partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto non vi riscontra la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f), Tusp esige un esame organico di tutti i costi di funzionamento allo scopo di valutare l’opportunità di adottare un piano di razionalizzazione.

Cfr. Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 22/2018/INPR (punto 04).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società mista- Esigenza di tutela dell'interesse pubblica

Nel caso di società il cui statuto societario preveda per le deliberazioni assembleari attinenti alle modifiche statutarie - e quindi anche quelle di adeguamento al Tusp (art. 26, comma 1) per le società a controllo pubblico - "il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale", e la compagine pubblica complessiva non risulterà in grado, se non con il consenso dei soci privati, di provvedere agli adeguamenti statutari, si rileva l'esigenza valutare opportune azioni per garantire comunque il massimo conseguimento dell'interesse pubblico.

Cfr., Corte conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 76/2019/PAR: "In particolare, qualora le assemblee ordinarie e straordinarie deliberino con il voto favorevole di maggioranze non raggiungibili autonomamente (ancorché congiuntamente) dai soci pubblici, il voto favorevole del socio privato è necessario per qualsiasi modificazione statutaria. Ciò comporta che, in assenza del voto favorevole dell'azionista privato, non può essere modificato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, né possono assumersi altre decisioni conformi alle indicazioni del TUSP. "Qualora l'assetto statutario escluda la concreta possibilità che i soci pubblici possano incidere sulle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" ai sensi dell'art. 2, lett. b), Tusp, senza il consenso del socio privato, il controllo pubblico non è configurabile. Conseguentemente, l'assunzione di decisioni conformi alle disposizioni del TUSP non è nella disponibilità dei soci pubblici che per tale scopo necessitano del consenso del socio privato."

Delib. n. 60/2021/VSGO - Università degli Studi di Ferrara - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018) al 31 dicembre 2018 (anno 2019) al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Contenimento dei costi di funzionamento - Sindacabilità

La Sezione ha rilevato, in riferimento alla "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. f, del Tusp, la insufficiente attenzione posta dall'ente nell'analisi dei costi di funzionamento delle società.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Verifica del requisito della condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), Tusp - Calcolo del fatturato medio - Indirizzi MEF - Applicabilità

Per la verifica della sussistenza del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp ("partecipazione in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro"), può farsi riferimento agli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che forniscono dettagliate indicazioni sulle voci di conto economico rilevanti anche in relazione all'attività svolta. [Relativamente alle attività produttive di beni e servizi il fatturato è dato dalla somma delle voci A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e A5) Altri ricavi e proventi con la precisazione che "qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione].

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Ipotesi di necessaria razionalizzazione - Fattispecie

Ricorre l'obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie nelle ipotesi di società spin off o start up universitari (art. 4, comma 8, del Tusp) che non risultino svolgere attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Università (art. 4, comma 1, del Tusp), o anche di società ricadenti nelle

ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti [nessun dipendente]) e d (partecipazioni in società, che nel triennio precedente [2017-2019], abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro) del Tusp.

Delib. n. 62/2021/VSGO – Comune di Novellara (RE) - Ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018) al 31 dicembre 2018 (anno 2019) al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Motivazione sul contenimento dei costi di funzionamento - Insufficienza

La motivazione sulla necessità o meno del contenimento dei costi di funzionamento ex art.20, comma 2, lett. f, del Tusp impone una puntuale motivazione.

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie - Opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione

In sede di revisione straordinaria degli enti locali, è opportuno acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n. 175 del 2016.

Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, delib. n. 3/2018/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Dimostrazione dell'analisi costi di funzionamento e, in specie, del personale delle società a controllo pubblico (art. 19, comma 5, Tusp)

In sede di redazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, l'Ente deve dare dimostrazione del rispetto dell'art. 19, comma 5, Tusp ["5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera."]; il successivo comma 6 completa il precetto, prescrivendo che, a loro volta, che le società garantiscano il perseguimento degli obiettivi posti dal socio tramite propri provvedimenti, da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello".

Cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n.19/SSRRCO/REF/20 - § 1.8.1.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Costi contrattuale concernenti il personale - Obbligo di pubblicazione - Inottemperanza - Sanzioni

Il comma 7 dell'art. 19 citato, prevede che i provvedimenti ed i contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 Tusp debbono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie, donde, in difetto (mancata o incompleta pubblicazione), l'applicazione delle sanzioni indicate agli articoli 22, comma 4, 46 e 47, co. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione totalitaria in servizi di “interesse generale” – Ratio e giustificazione (art.2, comma 1, lett. h), Tusp

La partecipazione totalitaria in una società che gestisce i servizi funerari può trovare giustificazione nella misura in cui viene finalizzata alla regolazione del mercato calmierando le tariffe e in generale riducendo la possibilità di attuare pratiche commerciali scorrette; solo in tal caso, l'attività svolta può essere ricondotta allo svolgimento di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1, lett. h), del Tusp [“«servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”] e richiamato dall'art. 4, comma 2, lett. a) e c).

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 38/2021/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società in house – Necessità di istituzione dell'organo di revisione previsto dallo statuto

La società in house con unico socio pubblico (nella specie Comune di Novellara) è chiamata ad istituire l'organo di controllo pur essendo previsto dallo statuto, è peraltro coerente con la previsione di cui all'art. 3, comma 2, Tusp [“Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”], integrativo, per questa parte, della disciplina civilistica.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società con fatturato, nel triennio, inferiore a un milione euro (art. 20, comma 2, lett. h, Tusp)

In caso di società, rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), Tusp [“d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;”], avendo registrato nel triennio 2017-2019 un fatturato inferiore a un milione di euro, l'Ente è chiamato, se non necessariamente obbligato all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, a dare contezza, entro l'anno successivo, della concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio nonché delle azioni di razionalizzazione, anche differenti alla dismissione, che l'Ente medesimo intenda perseguire.

Cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n.19/SSRRCO/REF/20; Sez. reg. contr. Lombardia n. 348/2017/PAR.

Delib. n. 65/2021/VSGO – Comune di Modena (MO) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Controllo pubblico congiunto – Comportamento concludente – Rilevanza

L'ipotesi del controllo cui all'art. 2359 del codice civile ricorre anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Farmacie comunali

A legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali è consentita sulla base della disciplina contenuta nell'art. 9 l. n. 475/1968, è tutt'ora in vigore; ciò impone, comunque, all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio-economico nel quale la farmacia si trova ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 30/2017/VSGO; Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 43/2017/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione di controllo in società per la formazione professionale

In ordine a tipologie di società rientranti nell'art. 2, lett. i, del Tusp e della normativa che disciplina a livello regionale la formazione professionale come "servizio pubblico" (l.r. n. 12 del 30 giugno 2003), la partecipazione può trovare giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall'art. 39 della l.r. n. 12 del 2003, solo quando l'attività abbia finalità integrative e complementari nel sistema di formazione regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 58/2020/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazioni in società che presenti un andamento economico non in equilibrio – Mantenimento - Motivazione

Con riferimento alla partecipazione di controllo in una società (nella specie Cambiamo spa) che presenti un andamento economico nel quinquennio 2015-2019 non sempre in equilibrio, la rendicontazione circa le azioni intraprese per il contenimento dei costi deve in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, ferma rimanendo l'esigenza di attuare la necessaria vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art.147-quinquies del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 68/2020/PRSE; Sezioni Autonomie delib. n. 22 del 2018.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Partecipazione di minoranza dell'ente in una società, complessivamente, a partecipazione pubblica maggioritaria

In caso di partecipazione di minoranza di un Ente in una società, complessivamente, a partecipazione pubblica maggioritaria occorre la formalizzazione del controllo pubblico congiunto.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per l'Emilia-Romagna, delib. n. 30/2021/VSGO.

Delib. n. 66/2021/VSGO – Comune di Cesena - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2028, 2019, 2020 - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Romano

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Carattere sostanzialmente pubblico della società – Formalizzazione - Necessità

La natura omogenea degli enti partecipanti alla società - costituiti da enti locali o da holding controllate da enti locali o, in un caso, da una società comunque pubblica - e, conseguentemente, delle loro esigenze, configura di per sé l'esistenza dei presupposti dell'assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, al regime configurato dal Tusp (cfr., per esempio, artt. 6, 11, 19 25). Invero, anche la partecipazione minoritaria di un socio privato non escluderebbe in radice il conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi con quest'ultimo non coincidenti".

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr., delib. n.106/2020/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Organo di coordinamento soci – Conferma indiretta del controllo pubblico

L'istituzione dell'ulteriore organo societario, denominato organo di 'coordinamento dei soci' (art.10 dello statuto societario di AMR), la cui funzione, in base alle competenze attribuite ad esso dallo statuto, potrebbe essere assimilata a quella del controllo pubblico congiunto fra soci, conferma l'esistenza del controllo pubblico congiunto, pur impropriamente conseguito attraverso un organo allocato all'interno della società.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Relazione sul governo societario e programmi di valutazione di crisi aziendale

Discende dalla configurabilità del controllo pubblico, l'esigenza di adeguarsi alla prescrizione di cui all'art. 6 del Tusp in ordine alla predisposizione della relazione sul governo societario e dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Controllo pubblico

Il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr., delib. n.96/2018/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società di diritto singolare

La previsione di salvezza di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del Tusp vale a rendere immune la società dall'applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del Tusp e, in via residuale, il diritto societario comune. [...] Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l'applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell'ente pubblico socio".

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr., delib. n.58/2020/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società di diritto singolare

L'ascrivibilità della società al modello di "società pubblica di diritto singolare", non implica l'esonero della società dagli obblighi di razionalizzazione ove questi non risultino incompatibili con la disciplina di diritto singolare e il medesimo ragionamento deve effettuarsi per i restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Svolgimento di un "servizio di interesse generale"

In presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale è necessario che l'ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr., delib. n.96/2018/VSGO.

Delib. n. 97/2021/VSGO - Comune di Ferrara - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2018 e 2019 - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Controllo analogo congiunto

Quanto al controllo analogo congiunto, correlato alla definizione di società in house providing, deve ritenersi che tale qualificazione non possa ritenersi pacifica in presenza di partecipazione di privati, salvo che tale partecipazione sia "prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un'influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata".

Cfr. Consiglio di Stato Sezione I n.1389 del 07.05.2019, punto 10, *Conclusioni*.

Delib. n. 131/2021/VSGO - Comune di Ravenna - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2018 e 2019 - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Piano di razionalizzazione - Opportunità

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie va sottoposto al parere dell'organo di revisione.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 90/2018/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Controllo analogo congiunto - Condizioni

La situazione di controllo analogo congiunto sussiste al riscontro delle seguenti condizioni, indicate al comma 5 dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica

controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Controllo analogo congiunto -a “cascata” - Condizioni

L’art. 2, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del Tusp, in tema di controllo analogo prevede che tale controllo possa anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante, così introducendo il cd. controllo analogo “a cascata”.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compenso degli amministratori - Disciplina

Per la determinazione del compenso degli amministratori delle società a controllo pubblico l’art. 11, comma 6, del Tusp prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in base al quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società; a ciascuna fascia, così individuata, è determinato il limite dei compensi massimi al quale gli organi societari devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere, tra gli altri, agli amministratori, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 del medesimo articolo 11 prevede che “Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6, restano in vigore le disposizioni di cui all’ articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”. L’art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge sopra richiamato prescrive che “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”. Medio tempore risulta essere stato emanato l’atto di orientamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche datato 10 giugno 2019 (pubblicato sul sito internet dt.mef.gov.it). Tale atto di orientamento individua l’ambito degli emolumenti assoggettabili al limite dell’80 per cento stabilito dall’art. 11, commi 6 e 7, del Tusp. In particolare, secondo le indicazioni ministeriali tale limite percentuale è applicabile agli emolumenti corrisposti sia fissi che variabili.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compensi per gli amministratori - Disciplina

Il limite di spesa determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del Tusp, prevede una specifica disciplina sui compensi degli amministratori delle società controllate che può così essere sintetizzata: a) il meccanismo di limitazione degli emolumenti debba estendersi a tutte le tipologie di società a controllo pubblico o comunque controllate [...], in base al combinato disposto delle lett. b ed m dell’art. 2 comma 1 del Tusp; b) la percentuale dell’80 per cento è riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili, in quanto depongono per questa interpretazione estensiva tre indici normativi: b1) la locuzione di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 fa riferimento al “costo complessivamente sostenuto nel 2013” e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa; b.2) l’art. 11,

comma 6, terzo periodo, nella parte in cui individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al “trattamento economico annuo onnicomprensivo” (in tal senso, si veda anche., delib. di questa Sezione n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5); b.3) il codice civile, al punto n. 16 dell’art. 2427 rubricato “contenuto della nota integrativa”, non fa distinzione fra parte fissa e variabile, ma fa riferimento all’ “ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci”; c) il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica; d) circa la portata “precettiva” dell’atto di orientamento del 10 giugno 2019, come chiarito dalla Struttura del Ministero dell’economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull’attuazione del d.lgs. n. 175 del 2016 nel suo orientamento n.2/2018 [“la Struttura può fornire, tra l’altro, orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del Tusp, fornendo, ove richiesto, chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Tusp e indicando soluzioni su eventuali apparenti antinomie tra le stesse” (cfr. deliberazione Corte dei conti n.29/SEZAUT/2019/FRG)], che la disciplina posta dall’atto di orientamento sembra assumere valenza meramente ricognitiva, di dettaglio del dettato normativo sotteso alla predetta limitazione dell’80 per cento che, nella sua formulazione, come in precedenza si è visto, assume una latitudine onnicomprensiva degli emolumenti percepiti dagli amministratori, assumendo così la valenza di principio di coordinamento della finanza inteso a ridurre la spesa pubblica corrente. La disposizione “transitoria” posta dal comma 7 dell’art. 11 del Tusp è dunque norma posta nell’ottica di spending review, fino all’emanazione del decreto ministeriale, deputato tra l’altro a “stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurati ai risultati di bilancio raggiunti dalla società in corso dell’esercizio precedente”; e) la corretta applicazione del predetto limite vada valutata tenendo conto della spesa sostenuta per compensi (complessivamente considerati) corrisposti agli amministratori delle società ricadenti nel perimetro di consolidamento della holding.

Cfr. Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 119/2015; n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5; Sez. Aut., delib. n. n.29/SEZAUT/2019/FRG.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società di gestione di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e anche di attività funebre – Commistione tra attività pubblica e attività imprenditoriale - Potenziale violazione del regime della concorrenza

Con riferimento a partecipazioni in società di gestione di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e anche di attività funebre, l’ente dovrà attentamente valutare eventuali distorsioni concorrenziali nel settore; ciò in quanto molte amministrazioni ospedaliere, per contenere i costi di gestione o per garantirsi un’entrata, affidano a società di onoranze funebri, gratuitamente o a pagamento, la gestione delle camere mortuarie; tali prassi violano la necessaria distinzione fra servizi di natura pubblica in adempimento agli obblighi di polizia mortuaria, e attività commerciali quali sono i servizi di onoranze funebri, con ciò venendosi a determinare gravi distorsioni sul mercato, distorsioni che si registrano anche nel caso in cui quando a svolgere i servizi di onoranze funebri siano le stesse società comunali che gestiscono i cimiteri, venendosi a determinare una non consentita commistione tra attività tipicamente pubblica (la gestione dei cimiteri) e attività imprenditoriali private. Problemi ulteriori nascono quando le società comunali, attraverso le quali le amministrazioni hanno esercitato in regime di esclusiva le attività funebri, hanno successivamente esteso la loro attività nel mercato contiguo delle onoranze funebri. Per risolvere le

distorsioni evidenziate, sono efficaci le soluzioni previste dagli articoli 2 e 4 del disegno di legge n. 504/2006, sulla "Disciplina delle attività nel settore funerario", che prevedono, rispettivamente, l'incompatibilità tra l'attività di onoranze funebri e le gestioni dei servizi cimiteriali istituzionali e delle camere mortuarie.

Cfr. Comunicato stampa del 26 maggio 2007, pubblicato nel sito istituzionale, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, segnalazione n. AS 392, approvata nella riunione del 17 maggio 2007.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società di gestione di servizi pubblici cimiteriali e servizi mortuari – Incompatibilità e cautele

Occorre distinguere tra servizi cimiteriali da una parte e servizi mortuari dall'altra, in quanto solo per questi ultimi vale un'incompatibilità tale da precludere qualsiasi forma di collegamento o controllo societario che implichi la sussistenza di un'aggregazione per la realizzazione di interessi economici comuni alla quale facciano capo anche le attività funebri, mentre non è fonte di illegittimità l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali ad una società collegata ad altra esercente l'attività di onoranze funebri, essendo a tal fine sufficiente la mera separazione societaria tra i due operatori.

Cfr. Tar Emilia-Romagna, Sezione I, sentenza n. 204 del 6 febbraio 2014; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 26 novembre 2009 n. 2861.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Organo amministrativo – Favor per la composizione monocratica

L'art. 11, comma 2, Tusp, esprime un favor verso un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) superabile a favore di un collegiale "composto da tre o cinque membri" con una, expressis verbis, "delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Contenimento dei costi di funzionamento – Necessità

Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Tusp, uno degli indicatori al verificarsi del quale occorre procedere all'adozione di un piano di razionalizzazione è individuato alla lettera f) di tale comma ovvero la "necessità di contenimento di costi di funzionamento".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Valutazione dei rischi – Coerenza con il principio costituzionale del buon andamento ex art. 97, secondo comma, Cost.

E' coerente con il principio costituzionale del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), che l'Ente, in considerazione di possibili emergenze (quali quella epidemiologica), preveda per la governance della società una specifica attività di valutazione del rischio per garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare e verificare l'andamento gestionale delle società e disporre di una visione organica sul complesso della attività, anche impostando, per l'area salute, un'analisi sui flussi di cassa periodici e dei crediti tenendo monitorata la solvibilità dei clienti.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società miste – Affidamento di servizi – Condizioni

L'affidamento di servizi a società miste è ammissibile a condizione che essi vengano svolti in unico contesto mediante gara avente ad oggetto sia la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) sia l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista

di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione; ne deriva che, per un verso, l'oggetto dell'affidamento deve essere determinato, nel senso che non deve avere un carattere generico, e per altro verso, argomentando dall'art. 17, comma 1, Tusp, che tale oggetto dovrebbe assorbire l'intera attività della società mista (non a caso, la norma citata fa impiego dell'avverbio "esclusivamente").

Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset" (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., (ud. 21/05/2018) 06-07-2018, n. 7524); Corte dei conti, Sezioni riunite contr., delib. n.11 SSRRCO/QMIG/19; Corte dei conti, Sezioni riunite spec. comp., sent. n. 16/2019/EL.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Gestione di farmacie

La gestione di farmacie comunali impone all'ente locale di valutare, se, in relazione al contesto socioeconomico nel quale la farmacia, dallo stesso partecipata, si trova ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 175/2016. Va, in ogni caso, tenuto presente che la disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale è contenuta nella normativa di settore, costituita dall'art. 9, l. n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 10, l. n. 362 del 1991, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico", e, per espresso rinvio operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 43/2017/VSGO; n. 90/2018/VSGO; Consiglio di Stato, Sez. III n. 992/2019; Sez. V n. 7336/2010.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Cash pooling

Il cash pooling viene definito come la possibilità che può essere data ad un gruppo di aziende di gestire in maniera centralizzata la cassa o più specificatamente la gestione centralizzata della liquidità del gruppo e i connessi flussi finanziari; nel merito, la modalità cash pooling andrebbe rappresentata con maggiore dettaglio, al fine di evidenziare i vantaggi per tutte le società controllate del gruppo che fanno ricorso al sistema bancario.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Affidamenti in house providing – Assoggettamento a controllo pubblico

Affinché il modello "in house" sia conforme al dettato legislativo, occorre che il controllo sia analogo a quello esercitato sui servizi interni dell'ente controllante e affinché ciò espliciti pienamente gli effetti voluti dal legislatore, per modo che sia esercitata un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società di diritto singolare – Tusp – Disciplina applicabile

In tema di società di diritto singolare, la previsione di salvezza di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del Tusp, vale a rendere immune la società dall'applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare; con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del Tusp e, in via residuale, il diritto societario comune; di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare

risulti compatibile con l'applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell'ente pubblico socio"; talché, ciò non implica, come rilevato dall'orientamento precedentemente esplicitato, l'esonero della società dagli obblighi di razionalizzazione ove questi non risultino incompatibili con la disciplina di diritto singolare; il medesimo ragionamento va esteso ai restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico segnatamente con riferimento alla mancanza di dipendenti, fattispecie per la quale la regola di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione.

Cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 48/2021/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Controllo pubblico - Desumibilità da comportamento concludente

La natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura complessivamente maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Né sarebbe di ostacolo a ciò l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici.

Cfr., Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 90/2018/VSGA; n. 9/2021/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società interamente pubblica - Sussistenza controllo pubblico

Se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico; infatti, la presenza di soli soci pubblici, tutti con interessi tra loro indubitabilmente convergenti (enti territoriali, loro holding e Tper, società pubblica ancorché non soggetta al Tusp), pur in assenza di coordinamento istituzionale formalizzato, rende del tutto illogica e immotivata la pretesa di insussistenza del controllo pubblico.

Cfr., Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 106/2020/VSGO; Sez. aut. delib. n. 29/SEZAUT/2019/FRG.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società interamente pubblica - Assoggettabilità al Tusp

Non può non ritenersi configurata l'esistenza dei presupposti dell'assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, alle disposizioni recate dal Tusp per le società controllate da pubbliche amministrazioni, segnatamente in considerazione della natura omogenea degli enti soci; si rilevano pertanto le caratteristiche per la formalizzazione di strumenti coordinati di controllo finalizzati a garantire l'effettiva vigilanza sulla stessa anche in ordine al rispetto delle norme dettate dal Tusp.

Cfr., Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 9/2021/VSGO.

Delib. n. 137/2021/VSGO - Provincia di Parma - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2020 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Adozione di provvedimento motivato

L'operazione di revisione periodica (art. 20, comma 1, Tusp), implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20; quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita

relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Adempimento di carattere periodico - Sanzioni

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori (art. 20, comma 7, Tusp).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Esigenza dell'adozione di un adeguato sistema di controlli interni

L'art. 147-quater del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.

Delib. n. 222/2021/VSGO - Provincia di Parma - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2020 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Svolgimento di un "servizio di interesse generale"

Lo svolgimento di "un servizio di interesse generale", nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del t.u., non può prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.); sicché, il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale".

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr., delib. n.180/2017/VSGO e delib. n.58/2020/VSGO; Cons. Stato, sent. n. 578/2019.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società holding

La società holding trova previsione, quale forma di attività strumentale dell'ente locale nell'art. 4, comma 2, lett. d), del Tusp.

Cfr. Corte conti, Sez. aut., delib. n.15/SEZAUT/2021/FRG.

Delib. n. 223/2021/VSGO - Comune di Nonantola (MO) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017 (anno 2018), al 31 dicembre 2018 (anno 2019), al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni - Rel. K. Nikifarava

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Definizione di partecipazione indiretta - Assoggettabilità al piano di razionalizzazione

Anche le partecipazioni indirette detenute dall'ente formano oggetto del piano di razionalizzazione, intendendosi per tali "[l]e partecipazioni[i] in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, comma 1, lett. g), del Tusp).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Controllo pubblico congiunto non formalizzato - Non preclusione all'assoggettamento alle norme Tusp

Quanto all'assenza di controllo pubblico nei confronti delle società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, in quanto non oggetto di specifica formalizzazione, va ribadita la costante giurisprudenza della Sezione sul tema del controllo pubblico che si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp; sicché, l'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Nel caso di società a maggioranza o integralmente pubblica, sussiste l'obbligo per gli enti soci "di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società", trattandosi di strumento finalizzato anche a valutare la legittimità della detenzione della partecipazione societaria (ai sensi dell'art. 4), potendo quest'ultima non rivelarsi più strettamente inerente alla missione istituzionale degli enti soci; d'altro canto, la necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato è strumentale all'effettiva vigilanza sull'attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest'ultima, delle norme dettate dal Tusp.

Cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI; Corte conti, SS.RR. contr., delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/19; Consiglio di Stato, sentenza n. 578/2019.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Piano di razionalizzazione - Analisi dei costi di funzionamento - Necessità

Non è coerente con la disposizione di cui all'art.20, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 175/2016 il caso di una società in house (nella specie Nonagenta srl) i cui piani di razionalizzazione non presentino alcuna analisi dei costi di funzionamento ai sensi, benché l'ente in oggetto avesse espresso, nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la necessità di un contenimento dei costi di gestione e di riduzione del debito.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Costituzione di una nuova società per la gestione del servizio di farmacia comunale - Sussistenza del requisito del perseguimento delle finalità istituzionali - **Motivazione -Congruità**

In relazione alle circostanze rappresentate dall'ente - e anche della sopraggiunta emergenza sanitaria che vede assegnate alle farmacie nuove funzioni a tutela della salute pubblica (es. vaccinazione, servizio di tamponi rapidi, stampa del cd. "green pass") -, la costituzione di una nuova società per la gestione del servizio di farmacia comunale è da ritenere coerente con il requisito della "necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4" prescritto dall'art. 5, comma 1, del Tusp per la costituzione di nuove società a partecipazione pubblica;

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Amministratore unico in regime di "prorogatio" - Disciplina

In base alle previsioni dell'art. 11, ult. cpv, lett. aa), dello Statuto della società, la nomina dell'organo amministrativo spetta direttamente al socio pubblico di controllo, che quindi deve provvedervi in conformità all'art. 50, commi 8 e 9, del Tuel "entro i termini di scadenza del precedente incarico", e che è chiamato a pronunciarsi anche con riferimento al regime di "prorogatio".

Delib. n. 244/2021/VSGO – Comune di Piacenza (PC) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2018, 2019 e 2020 - Pres. M. Pieroni – Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Analisi dei costi di funzionamento

L'analisi dell'assetto complessivo delle società", prevista dall'art. 20, comma 1, del Tusp, implica un esame organico e motivato di tutti i costi di funzionamento allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Redazione e pubblicazione della relazione sul governo societario

La redazione e pubblicazione della relazione sul governo societario da parte delle società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del Tusp, lungi da rivestire il carattere di mera finalità adempitiva, costituisce uno dei principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, assolvendo a una indispensabile funzione informativa, a salvaguardia dell'insorgenza di possibili profili patologici inerenti la cosiddetta crisi di impresa; in tale logica, l'art.14, comma 2, del Tusp dispone: "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 24, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compenso degli amministratori

In merito all'entità del compenso attribuibile all'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, valgono le regole che seguono: a) che la percentuale dell'80 per cento sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili, in quanto depongono per questa interpretazione estensiva tre indici normativi: b1) la locuzione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 laddove fa riferimento al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa¹³; b.2) che l'art. 11, comma 6, terzo periodo, nella parte in cui individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (in tal senso, si veda anche., delib. di questa Sezione n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5); b.3) che il codice civile, al punto n. 16 dell'art. 242714 rubricato "contenuto della nota integrativa", non fa distinzione fra parte fissa e variabile, ma fa riferimento all' "ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci"; b) che il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 131/2021/VSGO; Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 119/2015.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società a partecipazione interamente pubblica - Formalizzazione - Necessità

In considerazione dell'esistenza di soli soci pubblici, l'Ente è chiamato ad assumere congiuntamente le iniziative volte a valorizzare la partecipazione pubblica in essere, formalizzando il coordinamento tra i soci (accordo parasociale o modifica statutaria); è, infatti, "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

Cfr. Corte conti SSRR contr., delib. n. n.11/SSRRCO/QMIG/19; Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n.223/2021/VSGO.

Delib. n. 245/2021/VSGO - Regione Emilia-Romagna - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2020 - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Pieroni

Giudizio di parificazione - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Tempestiva definizione della procedura di conciliazione dei rapporti di debito e credito con gli organismi partecipati - Necessità

Pur pretendendo atto del completamento della procedura di conciliazione dei rapporti di debito e credito tra Regioni e organismi partecipati, presupposto necessario per la corretta quantificazione delle poste del rendiconto e del bilancio consolidato della Regione, se ne rileva un notevole ritardo rispetto alla data di parificazione del rendiconto regionale sia un lieve miglioramento delle tempistiche rispetto all'esercizio precedente.

Giudizio di parificazione - Obiettivo del rispetto delle tempistiche di approvazione dei bilanci delle partecipate in house - Inserimento nel DEFR

Risponde al canone della buona gestione (art. 97, secondo comma, Cost.) l'inserimento nel DEFR 2022 dell'obiettivo relativo alle tempistiche di approvazione dei bilanci delle partecipate in house.

Delib. n. 7/2022/VSGO - Provincia di Parma - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anno 2020 - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Disciplina transitoria

Per quanto concerne il regime transitorio posto dall'art.11, comma 7, del Tusp in tema di limite del compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico da applicarsi nelle more dell'adozione del citato decreto, e in particolare quanto all'individuazione degli "elementi costitutivi del compenso dell'organo amministrativo" ai fini della verifica dei rispetto dei limiti prescritti, trova applicazione l'orientamento espresso in data 10 maggio 2019 dall'apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze che, nella definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, evidenzia come rilevano anche gli eventuali emolumenti variabili compresi quelli legati alla performance aziendale".

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 9/2021/VSGO; n. 131/2021/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Ambito applicativo

Il meccanismo di limitazione degli emolumenti si estende a tutte le tipologie di società a controllo pubblico o comunque controllate [...], in base al combinato disposto delle lett. b ed m dell'art. 2 comma 1 del Tusp.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Modalità di calcolo

La percentuale dell'80 per cento è riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili, in quanto depongono per questa interpretazione estensiva tre indici normativi: b1) la locuzione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 laddove fa riferimento al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa; b.2) che l'art. 11, comma 6, terzo periodo, nella parte in cui individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (in tal senso, si veda anche., delib. di questa Sezione n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5); b.3) che il codice civile, al punto n. 16 dell'art. 24277 rubricato "contenuto della nota integrativa", non fa distinzione fra parte fissa e variabile, ma fa riferimento all' "ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Limiti - Principio fondamentale di coordinamento finanziario

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica

Cfr. Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 119/2015.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Portata precettiva dell'atto di orientamento del MEF

Circa la portata "precettiva" dell'atto di orientamento del 10 giugno 2019, come chiarito dalla struttura stessa nel suo orientamento n.2/2018, "la Struttura può fornire, tra l'altro, orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del Tusp, fornendo, ove richiesto, chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Tusp e indicando soluzioni su eventuali apparenti antinomie tra le stesse"; la disciplina posta dall'atto di orientamento assume, in sostanza, valenza meramente ricognitiva, di dettaglio del dettato normativo sotteso alla predetta limitazione dell'80 per cento che, nella sua formulazione assume una latitudine onnicomprensiva degli emolumenti percepiti dagli amministratori assumendo così la valenza di principio di coordinamento della finanza inteso a ridurre la spesa pubblica corrente.

Cfr. deliberazione Corte dei conti, Sez. Aut., delib. n. 29/SEZAUT/2019/FRG.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Norma di *spending review*

*La disposizione "transitoria" posta dal comma 7 dell'art. 11 del Tusp è norma posta nell'ottica di *spending review*, fino all'emanazione del decreto ministeriale, deputato tra l'altro a "stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurati ai risultati di bilancio raggiunti dalla società in corso dell'esercizio precedente".*

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Ambito applicativo

Non pare implausibile che la corretta applicazione del predetto limite vada valutata tenendo conto della spesa sostenuta per compensi (complessivamente considerati) corrisposti agli amministratori delle società ricadenti nel perimetro di consolidamento della holding.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Disciplina a regime

Per quanto attiene alla "fase a regime", con l'emanazione del decreto del Ministero di cui la comma 612 dell'art.11 del Tusp, verranno individuati nuovi limiti di spesa, previa classificazione delle società a controllo pubblico in più fasce, fino a cinque, con altrettanti tetti retributivi, il più elevato dei quali viene già stabilito in "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso dell'organo amministrativo società a controllo pubblico - Componenti

Ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, rilevano, in via generale, le seguenti componenti: - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

Delib. n. 10/2022/VSGO - Comune di Rimini (RN) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2018 e 2019 - Pres. M. Pieroni; Rel. K. Nikifarava

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Controllo pubblico congiunto - Presupposti - Onere di formalizzazione

E' sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del

codice civile”, come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del Tusp; l’unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando “in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)”; donde l’applicabilità delle disposizioni dettate in materia dal Tusp, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, con la sussistenza dell’obbligo per gli enti soci “di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante sulla società”, trattandosi di strumento finalizzato anche a valutare la “legittimità della detenzione della partecipazione societaria (ai sensi dell’art. 4), potendo quest’ultima non rivelarsi più strettamente inerente alla missione istituzionale degli enti soci.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Controllo pubblico congiunto da formalizzare – Strumentalità all’effettiva vigilanza sull’attività espletata dall’ente sulla società partecipata

La necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato è strumentale all’effettiva vigilanza sull’attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest’ultima, delle norme dettate dal TUSP.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI; Corte conti SSRR contr., delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/19; Consiglio di Stato, sentenza n. 578/2019.

Delib. n. 20/2022/VSGO – Comune di Parma - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anno 2019, presa d’atto delle note di chiarimento in esito alla deliberazione n.222/2021/VSGO - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compensi per gli amministratori - Disciplina

Le spese che una società sostiene per i compensi agli amministratori trovano iscrizione nel conto economico fra i “Costi della produzione”, al pari degli altri costi di funzionamento dell’apparato societario, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 Tusp, nella parte in cui, in tema di nomina dell’organo di amministrazione, tale norma dispone che l’assemblea della società a controllo pubblico, con apposito atto motivato, deliberi “con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”, talché i costi di funzionamento costituiscono il genus e i compensi degli amministratori la species; tanto premesso, i compensi degli amministratori rimangono disciplinati dal comma 2 lett. f) dell’art. 20, in generale per i costi di funzionamento, dal comma 3 dell’art. 11, in tema di compensi agli amministratori, pur non potendosi non rilevare che la materia del compenso degli amministratori - in presenza della potenziale caducità della normativa che stabilisce il limite di compenso degli amministratori delle società a controllo pubblico (previsto dal comma 7 dell’art. 11 del Tusp con il richiamo dall’art. 4 comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 /2012) - esigerebbe l’atteso intervento del legislatore.

Cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 15/2020; Corte conti, Sez. reg. contr., delib. n. 119/2015/PAR e n. 95/2016/PAR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compensi per gli amministratori – Ratio - Contenimento dei costi

La disciplina Tusp del compenso degli amministratori si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica della legislazione statale, teso a contenere il costo dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, in un determinato range percentuale, in un'ottica di limitazione, ma non di esclusione di tale costo per le società a controllo pubblico (e quindi, parimenti, di non esclusione della connessa remunerazione dell'organo amministrativo); del resto, l'art. 2389 del codice civile¹¹ prefigura l'attività degli amministratori delle società, come svolta ordinariamente a titolo oneroso, in consonanza alla superiore disposizione posta dall'art. 36 della Costituzione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compensi per gli amministratori – Insussistenza del parametro di erogazione 2013 - Calcolo del compenso

Nel caso di assenza dei dati relativi alle retribuzione dell'organo amministrativo erogata nell'anno 2013, posta quale parametro di calcolo dei compensi, occorre considerare, a ritroso, l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, ma nel rispetto dell'indefettibile vincolo della "stretta necessità" di quanto necessario a coprire tale spesa; inoltre, l'impossibilità concreta di applicare il citato comma 7 dell'art. 11 del Tusp non esime l'amministrazione socia dall'onere di dimensionare e contenere i compensi, che costituisce la ratio dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, richiamato nell'anzidetto comma 7; Diversamente opinando, nell'eventualità di assenza del costo 2013 dell'organo amministrativo, la disposizione posta dal comma 7 dell'art. 11 del Tusp, si configurerebbe come inutiliter data.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compensi per gli amministratori – Irrisoria del parametro di erogazione 2013 - Calcolo del compenso - Fattispecie

Nell'eventualità, invece, di un costo dell'annualità 2013 dell'organo amministrativo limitato o irrisorio, la riduzione prevista dal comma 7 dell'art. 11 del Tusp, nel perseguire l'intento di contenere tale tipo di costo, potrebbe rivelarsi incoerente con la finalità di garantire, comunque, agli amministratori un compenso e non invece un corrispettivo meramente simbolico; sicché, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 11 del Tusp, nell'ipotesi di un parametro di riferimento 2013 non significativo sussiste, comunque, l'esigenza, in base ai canoni di ragionevolezza, di coniugare l'obiettivo di efficacia, legato al reperimento delle migliori professionalità da preporre alla gestione della società a controllo pubblico, con quello di economicità e contenimento della spesa per il compenso dell'organo amministrativo, nel limite della "spesa strettamente necessaria" per fare fronte alla remunerazione dell'organo amministrativo della singola società considerata. Alla luce di quanto precede, nel caso di specie, non appare irragionevole la determinazione, da parte dell'Ente, del compenso dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico effettuato attuando la riduzione all'80 per cento del costo dell'organo amministrativo rispetto ad una annualità diversa dal 2013 [nella specie l'annualità 2010], in ragione, cioè, della poca significatività del costo del compenso dell'organo amministrativo nel 2013, opzione che contempera così il principio di riduzione della "spesa storica" per il compenso dell'organo amministrativo della medesima società, espresso dal comma 7 dell'art. 11 del Tusp, con l'interesse del socio e della società a controllo pubblico a potere individuare il/i componente/i dell'organo amministrativo anche fra coloro non disposti a ricoprire tale incarico con compenso simbolico o irrisorio.

Cfr., Corte conti, Sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 31/2018.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Costi di funzionamento - Contenimento - Onere di monitoraggio a carico dell'Ente

In materia di costi di funzionamento, l'ente è chiamato ad intensificare l'attenzione da porre sul monitoraggio di tali oneri, acquisendo dati ed informazioni di dettaglio da parte dei soggetti partecipati al fine di costruire serie storiche di valori significativi ai fini dell'analisi: il monitoraggio acquisirà pertanto maggiore efficacia man mano che i dati saranno acquisiti e messi a confronto, ma, fin dall'immediato, il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni sarà opportunamente implementato in modo da dare conto dell'analisi dei costi di funzionamento ai fini dell'eventuale promozione di interventi di razionalizzazione, fermo restando che gli obiettivi di contenimento dei costi intermedi dovranno essere esplicitati quali linee di indirizzo da assegnare alle società controllate, all'interno dei documenti di programmazione in coerenza con le linee di indirizzo ed agli obiettivi generali contenuti nel DUP, per modo che, laddove dovessero emergere profili di criticità, potrà essere promossa l'attivazione di misure di razionalizzazione, individuando, in separati, atti specifici obiettivi di risparmio, da assegnare alla singola società, che saranno successivamente verificati in sede di controllo consuntivo.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr., delib. n. 222/2021/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Costi di funzionamento -Oneri previdenziali

In ordine alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo della società a controllo pubblico, non può ritenersi irragionevole che la voce di costo "i contributi previdenziali a carico dell'azienda" venga identificata dall'Ente con riferimento ai contributi previdenziali (assistenziali e gli oneri fiscali) a carico del beneficiario.

Cfr. Corte conti, Sez. Reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 7/2022/VSGO.

Delib. n. 21/2022/VSGO - Comune di Argenta - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anno 2019, presa d'atto della nota di chiarimento in esito alla deliberazione n.114/2021/VSGO - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compensi per gli amministratori - Disciplina - Tassatività

Il limite di spesa determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Tusp, in riduzione del costo del compenso dell'organo amministrativo 2013, non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite, configurando una norma di principio, è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, nel senso della limitazione complessiva delle spese correnti.

Cfr., Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 119/2015 e n. 131/2021.

Delib. n. 22/2022/VSGO - Comune di Fidenza (PR) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2019 (anno 2020) - Pres. M. Pieroni - Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Nomina nuovi organi amministrativi delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica - Disciplina

Il d.l. n. 293/1994 prevede che “gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti” (art.2), con la conseguenza che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, (art.3, comma 1) e comunque “entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti” (art. 4, comma 1); l'Ente è pertanto richiamato al rispetto dei ricordati termini.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso da corrisponderci all'organo amministrativo delle società a controllo pubblico - Disciplina

La disciplina del compenso da corrisponderci all'organo amministrativo delle società a controllo pubblico dettata dall'articolo 11 Tusp prevede al comma 6, la ripartizione delle società in cinque fasce con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi, per le società partecipate da regioni o enti locali, previa intesa in Conferenza unificata; per ciascuna fascia sarà individuato il limite massimo ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori (oltre che ai componenti degli organi di controllo ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà in ogni caso eccedere il tetto massimo di 240.000 euro). Fino all'emanazione del decreto, ai sensi del comma 7 dell'art.11, resteranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo cui “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”. Viene rimessa al decreto anche la definizione dei criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione (commisurata ai risultati di esercizio) con contestuale divieto di riconoscimento della stessa in caso di risultati negativi (attribuibili all'amministratore). Nelle more dell'adozione del citato decreto è stato emanato l'atto di orientamento del Ministero dell'economia e delle Finanze Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del 10 giugno 2019 che individua, fra l'altro, l'ambito degli emolumenti assoggettabili al limite dell'80 per cento stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, del Tusp. Secondo le indicazioni ministeriali tale limite percentuale sarebbe applicabile agli emolumenti corrisposti sia fissi che variabili al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Valutazione del rischio di crisi aziendale - Disciplina

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, previsto dal comma 2 del citato art.6 del Tusp, si pone anche quale presupposto indispensabile alla corretta applicazione dall'art. 14, comma 2, del Tusp, il quale dispone che, laddove “emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazione dell'ente in società che svolge attività di formazione professionale

La partecipazione dell'ente in società che svolge attività di formazione professionale, che di per sé sembra collocarsi ai limiti del perimetro delineato dall'art. 4, commi 1 e 2, del Tusp, può trovare giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall'art. 39 della l.r. n. 12 del 2003, quando l'attività abbia finalità integrative e complementari nel sistema di formazione regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibb. nn. 28/2020/VSGO, 58/2020/VSGO, 222/2021/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Società di diritto singolare

Affinché una società possa essere qualificata di diritto singolare è necessario che essa tragga la propria ragion d'essere in norme specifiche che ne individuino con precisione uno o più elementi concreti e che risultino, pertanto, applicabili soltanto a casi individuati; non può considerarsi di "diritto singolare" ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Tusp, una società semplicemente in quanto tragga la sua origine storica in una norma regionale.

Cfr. Corte conti, Sezione regionale del controllo dell'Emilia-Romagna, delib. n. 58/2020/VSGO.

Delib. n. 23/2022/VSGO – Comune di Piacenza (PC) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2018 e 2019 - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Spese di funzionamento (*genus*) – Compensi per gli amministratori (*species*) – Disciplina

*La sussunzione dei costi sostenuti per gli amministratori all'interno delle spese di funzionamento trova conferma nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 11 nella parte in cui, in tema di nomina dell'organo di amministrazione, dispone che l'assemblea della società a controllo pubblico, con apposito atto motivato, deliberi "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi". Ciò in quanto, il legislatore, sia al comma 2 lett. f) dell'art. 20, in generale per i costi di funzionamento, che al comma 3 dell'art. 11, in tema di compensi agli amministratori, utilizzi, in entrambe le disposizioni, l'espressione contenimento (la misura), ipotizzando così l'assimilazione delle fattispecie disciplinate e individuando, conseguentemente, nei primi il *genus* e nei secondi una *species*.*

Cfr., Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 119/2015 e n. 131/2021.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie – Compensi per gli amministratori – Individuazione del parametro per il calcolo dell'80 per cento

La percentuale dell'80 per cento per il calcolo dei compensi per gli amministratori è da riferire tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili in quanto depongono per questa interpretazione estensiva tre indici normativi: b1) la locuzione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 laddove fa riferimento al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa; b.2) che l'art. 11, comma 6, terzo periodo, nella parte in cui individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" che il codice civile, al punto n. 16 dell'art. 2427 c.c. rubricato "contenuto della nota integrativa", non fa distinzione fra parte fissa e

variabile, ma fa riferimento all' "ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibb. n. 131/2021/VSGO (punto 5.7.6, lett.b); n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compensi per gli amministratori - Disciplina *ratione temporis* applicabile

*La disciplina "a regime" prevista dall'art. 11, comma 6, del Tusp, ed i relativi limiti di spesa, non è, *ratione temporis*, ancora applicabile, perché sfornita della necessaria norma attuativa di rango regolamentare; di contro, permane in vigore la "potenziale norma transitoria" del comma 7 del medesimo articolo, richiamante a sua volta, l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l n. 95/2012, rispetto a cui è doveroso sottolineare che: "L'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti, sottesi all'art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, rendono, dunque, il diritto al compenso dell'organo amministrativo di società partecipate geneticamente limitato e fanno della disposizione sopra menzionata precetto inderogabile pur nelle evenienze e nelle singolarità della fattispecie concreta"; sicché, allo stato, non può che prendersi atto del ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.11, comma 6, del Tusp, con il quale verranno disciplinati i limiti retributivi degli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico, attraverso indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi riferiti a ciascuna società e prospetticamente in grado di coniugare la necessità di reclutamento delle migliori professionalità per l'efficacia e l'efficienza aziendale con gli obiettivi di economicità "funzionale" di questi costi per le società a controllo pubblico.*

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Basilicata, delib n. 10/2018/PAR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compensi per gli amministratori - Determinazione - Fattispecie

Non può dirsi coerente con la vigente disciplina la rideterminazione del compenso degli amministratori sulla base della motivazione di parametrarlo "alla luce di realtà societarie proficue di dimensioni analoghe" e tenuto conto di una realtà societaria "profondamente mutata nel corso del tempo rispetto a quella risalente al 2013", con richiamo dell'orientamento di cui parere n. FVG/15/2020/PAR della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia, laddove la Corte si pronunciò in relazione ad una fattispecie in cui "il valore del costo sostenuto nel 2013 è talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, soprattutto se si abbia in considerazione la necessità di garantire un proficuo e professionalmente adeguato funzionamento degli organi societari [...]"; infatti, nella specie, detta ipotesi non ricorre: la parte fissa del compenso, ridotta nella percentuale di legge, risulta deliberata dai soci e accettata dagli amministratori in carica, a prescindere dalla eventuale corresponsione della parte variabile del compenso, peraltro non corrisposta nel 2020; inoltre, dalla documentazione in atti, non si evince che, in sede di primo rinnovo dell'organo amministrativo nel 2018, sia stato fatto motivato riferimento alla necessità di rapportarsi ad una annualità diversa da quella dell'anno 2013, per determinare il compenso degli amministratori, da ridursi comunque in misura complessiva (esemplificativamente, riduzione da applicarsi sia al compenso fisso che variabile corrisposti dell'anno 2016, richiamato dall'Ente in ultima istanza). Semplicemente, la società a controllo del Comune ha ridotto secondo norma, il costo fisso del compenso dell'anno 2013 degli amministratori (il solo corrisposto in quell'anno) e mantenuto il compenso variabile (eventuale e non corrisposto nel 2013), come evidenzerebbe, anche da ultimo, la deliberazione assembleare societaria del 20 luglio 2021, con ciò

esorbitando dal “tetto di spesa”, posto del comma 7 dell’art. 11 del Tusp, prevedendo “in aggiunta” la corresponsione, seppure eventuale, del compenso variabile. Compenso variabile, che risulta effettivamente corrisposto nelle annualità 2018 e 2019 ai componenti dell’organo amministrativo, avendo conseguito le performances aziendali prestabilite, diversamente dal successivo anno 2020.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 15/2020/PAR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compensi per gli amministratori - Determinazione - Orientamenti

Non può ritenersi impropria la quantificazione del “compenso amministratori” nella misura pari al compenso al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, poiché in linea con quanto espresso in primis nell’Orientamento Ministero dell’economia e delle finanze del 10 giugno 2019 e nella deliberazione della Sezione n. 7/2022/VSGO.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 7/2022VSGO.

Delib. n. 87/2022/VSGO - Regione Emilia-Romagna - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anno 2019 - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compensi per gli amministratori - Disciplina - Tassatività

Il limite di spesa determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del Tusp, in riduzione del costo del compenso dell’organo amministrativo 2013, non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite, configurando una norma di principio, è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, nel senso della limitazione complessiva delle spese correnti.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Piano di riassetto ex art. 20, comma 2, Tusp - Adempimento

Con delibera della Giunta regionale n. 2003 del 28/12/2020, è stato approvato il “Piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”: la Delibera approva un documento composto da una relazione tecnica corredata da schede di analisi degli Assessorati di riferimento (Allegato A) e da schede di analisi e grafici riepilogativi sull’assetto complessivo delle società (Allegati B.1, B.2 e B.3); l’Ente ha altresì pubblicato il documento sul sito Amministrazione trasparente della Regione e lo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 nonché alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, individuata presso il Dipartimento del Tesoro, tramite caricamento dei dati sul relativo portale.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Ripiano perdite - Norma derogatoria per l’emergenza pandemica

L’articolo 21 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti,

che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; per effetto del decreto semplificazioni 2021 (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure") ha stabilito - art. 10, c. 6-bis, - che "in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Presentazione budget preventivi dei costi e dei ricavi - Adempimento

Il Modello di controllo delle società in house (ultimo aggiornamento Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 31 gennaio 2022) prevede che le società predispongano e sottopongano all'approvazione, da parte dei soci nell'organismo di controllo analogo congiunto, i budget preventivi di costi e ricavi e delle principali voci di stato patrimoniale e che in relazione a questi siano effettuati monitoraggi a cadenza trimestrale, per quanto attiene i costi ed i ricavi, e semestrale per le voci di stato patrimoniale, con evidenza di eventuali scostamenti, debitamente motivati; ad integrazione le società forniscono anche gli andamenti di cassa ed i successivi aggiornamenti. A tal fine, annualmente la Regione raccoglie, tramite il Sistema informativo delle partecipate (SIP) i budget, secondo un modello standard condiviso con le società in house.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Ricapitalizzazione di società con fondi pubblici- Segnalazione all'AGCM - Adempimento

Con riferimento ai fondi speciali stanziati in bilancio di previsione 2022-2024 per euro 4 milioni per ricapitalizzazione società fieristiche e mercati agroalimentari per 2 milioni, la Regione ha provveduto ad effettuare la segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Delib. n. 114/2022/VSGO - Comune di Argenta - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anno 2019 - Pres. M. Pieroni; Rel. M. Pieroni

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso degli amministratori - Limiti e componenti

Fermo restando che il compenso massimo degli amministratori di società pubblica non può, in ogni caso, superare il limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, comma 6, del Tusp), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, rilevano, in via generale, le seguenti componenti: - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della

continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

Cfr. Orientamento Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) 10 giugno 2019) ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori individuato dall'art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito Tusp).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Compenso degli amministratori - Disciplina

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Tusp. Tale comma prevede che fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 "restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166". Ovvero, date le suddette coordinate normative, per le società a controllo pubblico, "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Liguria, delib. n.29/2020/PAR.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Valutazione del rischio di crisi aziendale - Misure

Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, Tusp e tenuto conto delle scelte operate dal Comune di Argenta in sede di approvazione del D.U.P. 2021-2023, l'Ente-socio è chiamato a pervenire quanto prima alla strutturazione di un piano di risanamento aziendale di Soelia s.p.a., a tutela del capitale pubblico in essa investito ed in ragione degli affidamenti in house providing tramite la stessa gestiti nonché a disporre il costante monitoraggio delle posizioni debitorie-creditorie con la unipersonale, nell'ottica di reciproca salvaguardia degli equilibri finanziari; d'altro canto, in presenza di perdita evidenziata dai risultati di bilancio, come nella specie, derivanti dalla perdita di organismi partecipati dall'ente, il principio di prudenza, che trova pieno riscontro nel citato art. 21, impone l'obbligo di costituire a salvaguardia degli equilibri un adeguato fondo accantonato.

Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 63/2021/PRSE, punto 3.2.

Delib. n. 165/2022/VSGO – Comune di Riccione (RN) - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021 - Pres. M. Pieroni – Rel. I. Pais Greco

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Costi di funzionamento - Analisi - Necessità

In funzione del controllo del socio pubblico, la rilevazione e l'analisi dei costi di funzionamento della società partecipata rappresentano adempimenti necessari a dimostrazione del rispetto della disposizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f, del Tusp; del resto, l'analisi dell'assetto complessivo delle società, prevista dall'art. 20, comma 1, del Tusp, comporta un esame organico di tutti i costi di funzionamento, indispensabile per una consapevole valutazione dell'opportunità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie; sicché, l'analisi dei costi di funzionamento deve in ogni caso emergere dall'atto

di ricognizione annuale delle partecipazioni anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Costi di funzionamento - Razionalizzazione della spesa ("spending review") - Assegnazione di obiettivi specifici - Responsabilità dirigenziale

Fra gli adempimenti prescritti dal Tusp (art. 19, comma 5) a carico degli enti, per le società da questi controllate, vi è l'assegnazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento i cui provvedimenti di fissazione di obiettivi specifici sul complesso dei costi di funzionamento sono oggetto di obblighi di trasparenza essendone prevista, sul sito delle società e delle amministrazioni pubbliche socie, la pubblicazione, in difetto della quale è inibita l'erogazione, a favore dei soggetti controllati, di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata (art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013) ed è altresì incisa negativamente la valutazione della responsabilità dirigenziale con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013).

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Disciplina e finalità - Divieto delle società strumentali di acquisire partecipazioni in altre società

Il divieto di acquisire partecipazioni in altre società, attualmente previsto per le società strumentali dall'art. 4, comma 5, del Tusp, deve essere inteso come rivolto alle società meramente strumentali ovvero sia che svolgono attività strumentale in via esclusiva non solo da un punto di vista soggettivo in quanto attività rivolta esclusivamente all'ente controllante ma altresì da un punto di vista oggettivo in quanto esclusiva attività - quella (nella specie) strumentale de qua - rientrante nell'oggetto sociale della società.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Configurazione dell'istituto dell'"in house providing"

Affinché si possa configurare l'istituto dell'"in house providing" devono essere presenti tre concorrenti condizioni: 1) l'amministrazione deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dovendosi intendere per tale, secondo la definizione riportata nell'art. 5, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica in questione; 2) l'attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata, per oltre l'ottanta per cento, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche da questi controllate [; tale requisito deve essere inoltre trasfuso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Tusp, negli statuti delle società in house che devono pertanto prevedere con espressa clausola il suddetto limite di fatturato. Detta limitazione risponde all'esigenza di assicurare la destinazione funzionale dell'attività imprenditoriale nei confronti dell'ente pubblico socio rispetto a quella ordinariamente orientata al mercato. Pertanto, le previsioni di attività con connotazione prettamente commerciale negli oggetti sociali delle società in house, che non si riconoscono nelle attività sopra indicate ovvero che non si possono giustificare con gli interessi pubblici perseguiti dalla pubblica amministrazione affidante, in termini di economie di scala o recuperi di efficienza delle predette attività, non possono ritenersi coerenti con il dettato normativo di cui agli articoli 5 del d.lgs. n. 50/2016 e 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016]; 3) l'insussistenza, nella persona giuridica controllata, di alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto, previste dalla

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, ovvero che non comportino l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Società di diritto singolare - Razionalizzazione - Assoggettabilità

Posta la necessaria esistenza di precisi presupposti per la qualificazione di una società come di diritto singolare, la Sezione ritiene che ciò non implichi, comunque, l'esonero della stessa dagli obblighi di razionalizzazione e dai restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico, in quanto non incompatibili con la natura di società di diritto singolare.

Cfr. Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna n. 66/2021/VSGO.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie - Partecipazioni in società la cui attività non soddisfi né il vincolo di scopo né il vincolo di attività (art.4, commi 1 e 2, del Tusp) - Obbligo di razionalizzazione

L'ente deve assumere ogni determinazione necessaria alla razionalizzazione delle società dallo stesso partecipate anche indirettamente per le quali non sussiste il vincolo di scopo né il vincolo di attività.

Per una più rapida ricerca delle massime di interesse si indicano di seguito le voci principali³:

amministratore;

attività sovrapponibili;

budget;

buon andamento;

calcolo fatturato;

cash pooling;

cessione;

compensi;

compenso di fine mandato;

comportamento concludente;

concorrenza;

consiglio di amministrazione;

controlli interni;

controllo pubblico "a cascata";

controllo pubblico congiunto non formalizzato;

coordinamento dei soci;

coordinamento finanziario;

costi di funzionamento;

criterio di "stretta necessità";

DEFR;

dismissione;

divieto;

emergenza pandemica;

fatturato;

farmacie;

³ La segnalazione delle predette voci potrà consentire, attraverso l'attivazione della funzione "modifica - trova - ricerca avanzata", un più rapido reperimento delle tematiche di interesse.

formalizzazione del controllo pubblico;

formazione professionale;

governo societario;

gruppo azione locale;

holding;

interesse generale;

mantenimento delle partecipazioni;

motivazione;

oneri previdenziali;

organo amministrativo;

organo di controllo;

organo di revisione;

orientamento MEF;

rimborso spese; delega;

rischio paralisi assembleare;

partecipazioni indirette;

patti parasociali;

posizione minoritaria; prorogatio;

procedura fallimentare;

recesso;

responsabilità aziendale;

rischio di crisi aziendale;

sanzioni;

segnalazione AGCM;

società consortile;

società di diritto singolare;

società *in house*;

statuto;

partecipazione maggioritaria;

partecipazione minoritaria;

spending review;
società mista;
valutazione rischi;
vincolo di scopo.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

